Gazzetta Ufficiale
DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1898 — Roma — Martedì 19 Luglio — Numero 166

DIREZIONE in Via Larga nel Palazzo Baleani | Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi. | **AMMINISTRAZIONE** in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 23; semestre L. 17; trimestre L. 9
» a domicilio e nel Regno: » » 36; » » 19; » » 10
Per gli Stati dell'Unione postale: » » 80; » » 41; » » 22
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali.
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziarii . . . . L. 0.25 } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » 0.30 }
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta
Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. 10 — nel Regno cent. 15 — arretrato in Roma cent. 20 — nel Regno cent. 30 — all'Estero cent. 35
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il Numero 290 della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono approvati la convenzione 28 maggio 1897 e l'atto addizionale 7 settembre 1897, stipulati con la Società Generale per l'illuminazione in Napoli, per l'impianto di una stazione elettrica sopra l'area descritta nella detta convenzione e nell'annessavi planimetria, area che rimane assegnata alla detta Società per lo spazio di anni 45 alle condizioni negli atti predetti stabilite, e per la produzione e la fornitura della corrente elettrica per l'illuminazione e per altri servizi nel porto di Napoli e nelle sue dipendenze, purchè vi si introducano le seguenti modificazioni:

All'Articolo 9 della convenzione.

« Lo Stato pagherà per la fornitura di cui sopra centesimi 20 (L. 0,20) al Kilowatt-ora per i primi 150,000 (centocinquantamila) Kilowatt-ora consumati nell'anno, e centesimi 18 (L. 0,18) per ogni Kilowatt-ora consumato in più nell'anno stesso, restando a carico dello Stato le sole imposizioni fiscali, presenti e future, sul consumo o sulla produzione di energia elettrica ».

(Secondo comma identico).

« La Societa avrà l'obbligo di provvedere alle disposizioni necessarie per l'applicazione, uso e buona conservazione di questi apparecchi controllatori dello Stato ».

« In caso che le indicazioni dei misuratori dello Stato e della Società offrissero una differenza superiore del 5 per cento, si provvederà alle riparazioni, tarature e sostituzioni necessarie, prendendo pel consumo del giorno in cui la differenza si è verificata quella del più prossimo antecedente giorno assimilabile ».

All'Articolo 11 della convenzione.

« Articolo 11. L'espressione che lo Stato possa o no valersi della corrente elettrica, aumentarne e diminuirne la misura, al principio o nel corso di ciascuno dei periodi novennali di cui al precedente ar-

ticolo 10, deve intendersi nel senso più lato, e cioè con riguardo a tutti i diversi servizi del porto pei quali potesse richiedersi, a tenore della presente convenzione, la fornitura di corrente, e quindi anche quando lo Stato concedesse, affittasse, o comunque cedesse a privati, società, corporazioni, enti e altre Amministrazioni, l'esercizio o l'uso, parziale o totale, dei meccanismi, delle aree, dei fabbricati, degli edifici e di qualunque servizio del porto, nel qual caso la Società, se richiesta, dovrà fornire la corrente alle condizioni del presente contratto, come è stabilito nell'articolo 1° ».

(Secondo comma identico).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 luglio 1898.

UMBERTO

G. PALUMBO.

LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: C. FINOCCHIARO-APRILE.

REGNO D'ITALIA

Provincia di Napoli.

Convenzione per la fornitura di energia elettrica per i servizi governativi del porto di Napoli.

Premesso che la Società Generale per la illuminazione, anonima, col capitale interamente versato di lire 2,024,100, residente in Napoli, ha con lettera 6 aprile 1897 n. 1083, a firma del sottoscritto Maurizio Capuano, amministratore delegato di detta Società, offerto all'Ufficio del Genio civile di Napoli la fornitura di corrente elettrica al R. Governo italiano pei servizi d'illuminazione, delle gru elettriche e qualunque altro dipendente dallo Stato nell'ambito del porto di Napoli;

Che il Ministero dei Lavori Pubblici, con nota 18 maggio 1897, n. 3387, Divisione 6ª, diretta al sottoscritto ingegnere Italo Maganzini, nella qualità di ispettore del Genio civile, Capo del 7° Compartimento (Napoli), lo ha autorizzato a concordare con la Società Generale predetta una convenzione riservata all'approvazione definitiva delle Amministrazioni o Corpi competenti;

Fra i sunnominati, ciascuno nelle qualità e rappresentanze di che sopra, ammesse e verificate le soprascritte premesse, si è convenuto e conviene quanto segue:

Art. 1.

La Società Generale per la illuminazione in Napoli costruirà a sue spese, nel recinto del porto di Napoli e sopra suolo assegnato dal R. Governo, un'apposita stazione elettrica per la produzione e fornitura di corrente elettrica a scopo di illuminazione, o per muovere ed esercitare qualsiasi meccanismo o macchina per trasbordare, alzare pesi; per alaggio, carenaggio o altro servizio per navi; per traini, movimento e manovra vagoni ferroviari, piattaforme girevoli, carrelli, ecc.; per segnali ferroviari; per innalzare e distribuire acqua; ed infine, per qualunque altro bisogno del porto, e sue dipendenze, nel senso più lato, sia di giorno che di notte, tanto per servizio di forza che d'illuminazione, tanto sulle aree, calate, banchine, moli e ponti sporgenti, come nei fabbricati e altri edifici, impianti, cantieri eretti o da erigersi nel recinto del porto a servizio governativo o assimilabile, tanto amministrati e condotti dallo Stato, direttamente, come da altre Amministrazioni, Società, Corporazioni, Enti o privati concessionari, affittuari o comunque concessionari dello Stato, non esclusi gli attuali recinti ed edificî doganali.

Art. 2.

Per l'erezione della stazione elettrica, di cui al precedente articolo 1, e servizi in esso indicati, lo Stato assegna, per la durata di anni quarantacinque, e con le modalità di cui si tratta nella presente convenzione, l'area di mq. 3100 (tremilacento), sita sul terrapieno retrostante alla banchina di Porta di Massa, come si rileva dalla planimetria nella scala 1:1000, allegata alla presente convenzione. La detta area è stata prescelta dalla R. Capitaneria di porto e dall'ufficio del Genio civile di Napoli e rappresentanze delle Regie Finanze, in un sito che attualmente trovasi fuori della zona riservata agli usi ed industrie marittimi.

Prima di procedere alla costruzione di detto edificio, la Società dovrà presentare alle autorità competenti, pel nulla osta, il progetto esecutivo.

In riconoscimento delle ragioni demaniali sull'area, della quale la Società avrà l'uso nei detti quarantacinque anni, e per gli effetti ed agli scopi indicati nell'articolo 1, la Società stessa corrisponderà alla finanza dello Stato, in rate semestrali anticipate, pagabili all'officio del Demanio di Napoli, un canone annuo di lire trecentocinquanta (350).

Ritardandosi il pagamento del canone oltre un mese dalle scadenze stabilite nel verbale di consegna, l'Amministrazione demaniale potrà rivalersi sui crediti della Società verso lo Stato, in applicazione del successivo articolo 9, con riserva di ogni azione per danni, interessi e conseguenti spese. Qualora invece lo Stato siasi valso delle disposizioni dell'articolo 10, successivo, per non usufruire più della energia elettrica fornita dalla Società, e verificandosi il detto ritardo di pagamento, l'amministrazione demaniale potrà far dichiarare la Società decaduta dall'uso dell'area con le riserve suindicate.

Art. 3.

L'assegnazione dell'area, di cui sopra, s'intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al pubblico Demanio, e la Società dovrà manlevare e tenere indenne lo Stato da ogni azione, che potesse essergli intentata dei terzi in dipendenza di quanto con la presente convenzione viene accordato.

L'uso dell'area assegnata è circoscritto entro i limiti di spazio e di tempo e per le opere ed usi e con le facoltà in modo esplicito risultanti dalle condizioni della presente convenzione e dal tipo annesso, esclusa, in modo assoluto, qualsiasi variazione.

La Società non potrà cedere altrui, nè in tutto, nè in parte, nè destinare ad altro uso, l'area assegnata e il fabbricato da erigervisi, nè eccedere i limiti stabiliti. E nemmeno potrà indurre alcuna servitù alle parti attigue ai siti concessile, nè recare incaglio agli usi e alla pubblica circolazione, cui fossero destinati. Dovrà poi, a richiesta della Capitaneria di porto, chiudere con cancelli a chiave, gli accessi alla zona o striscia di suolo, frapposta fra l'officina e lo steccato della ferrovia del porto, e impedire che quivi si acceda da persone estranee, o vi si facciano depositi di materie o altro ingombro.

Art. 4.

La Società sarà direttamente responsabile verso lo Stato dello esatto adempimento degli oneri assunti, e verso i terzi di ogni danno cagionato nell'esercizio della propria industria, alle persone ed alle proprietà.

Dal canto suo poi la Società rinunzia, fin da ora, a qualunque indennizzo per danni, che potessero venirle arrecati dall'esercizio della ferrovia del porto, attualmente esercitata dalla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo.

Art. 5.

La Società dovrà lasciar libero l'accesso, in qualunque tempo, nell'area assegnatale e negli stabilimenti, che vi avrà eretto, agli ufficiali ed agenti della Capitaneria del porto, della Dogana, del Demanio, del Genio civile ed ogni altro agente di Amministrazioni pubbliche in uniforme e con distintivo speciale o con carta

di riconoscimento, che credessero di accedervi per l'esercizio delle loro funzioni, senza che la Società possa loro chiedere conto alcuno dell'esercizio di codesto diritto.

Art. 6.

Approvata la presente convenzione e consegnata l'area, di cui al precedente articolo 2, lo Stato si riserva di stabilire ed indicare il giorno in cui dovrà cominciare la decorrenza del periodo di sei mesi, al cui termine dovrà perfettamente funzionare il servizio elettrico, di che alla presente convenzione. Nello stesso termine, improrogabile, di sei mesi, la detta Società dovrà porre a disposizione dei servizi del porto una energia elettrica massima misurata sul quadro di distribuzione di 125 Kilowatts (centoventicinque).

La conduttura dalla stazione elettrica, di cui crederà in tal caso valersi la Società, fino all'entrata nel recinto del porto, sarà fatta a sue spese, ed avrà diritto di ritirare il materiale relativo quando sarà in azione la stazione elettrica, di cui all'articolo 2.

Questa dovrà, improrogabilmente, essere eretta ed in perfetta funzione entro un anno, al massimo, dal giorno dell'avviso di cui sopra.

La Società s'impegna poi, nel termine di sei mesi da ogni singolo preavviso, di aumentare, in seguito, l'impianto in modo da soddisfare a qualunque esigenza di maggior servizio che le fosse richiesto dallo Stato per gli scopi di cui all'articolo 1.

Art. 7.

La Società erigerà, in un ambiente accessibile, in ogni momento, ai funzionari del Genio civile e della Capitaneria del porto, un quadro di distribuzione speciale pei servizi del porto, disposto in modo che vi si possa facilmente praticare nella sua parte posteriore, e gli apparati elettrici dovranno esservi disposti in guisa da evitare qualsiasi confusione.

La fornitura della corrente sarà fatta su questo quadro all'uscita della stazione di produzione, rimanendo inteso che saranno a carico del Regio Governo soltanto le spese d'impianto, manutenzione e servizio delle condutture, apparecchi elettrici, ecc., dopo del quadro, ed al di là del muro esterno d'ambito della stazione predetta, mentre saranno a carico della Società le condutture e tutti gli apparecchi richiesti per ciascun circuito, non esclusi quelli di sicurezza e nonchè quelli per dare avviso delle interruzioni o derivazioni di corrente, i parafulmini e quanto altro occorrerà nell'ambito della stazione elettrica, anche in relazione alle leggi e regolamenti.

I conduttori dovranno essere disposti e distinti in modo accurato e semplice, così che sia facile il rendersi subito conto delle loro funzioni.

Art. 8.

Le tensioni medie delle correnti all'uscita della stazione elettrica saranno di 440 volts (quattrocentoquaranta), per le grue ed altri meccanismi e di 220 volts (duecentoventi), oppure 2×110 per l'illuminazione rispettivamente pei circuiti a due fili od a tre fili, oltre le perdite delle condutture dell'impianto da eseguirsi dallo Stato.

Le sopraindicate tensioni medie potranno essere modificate in più od in meno del 10 per cento all'atto pratico degli impianti, secondo le esigenze di tali impianti da servire.

Art. 9.

Lo Stato pagherà, per la fornitura di cui sopra, centesimi venti (lire 0,20) al kilowatt-ora per i primi 150,000 (centocinquantamila) kilowatt-ora annui consumati, e centesimi 18 (lire 0,18) per ogni kilowatt-ora annuo consumato in più dei 150,000 suindicati, restando a carico dello Stato le sole imposizioni fiscali, presenti e future sul consumo o sulla produzione di energia elettrica.

La corrente sarà misurata ogni giorno, ad ore da fissare di comune accordo, mediante appositi congegni di misura, accettati e collaudati dal Regio ufficio del Genio civile di Napoli, il quale, di fronte ai congegni di misura della Società, avrà diritto di collocarne di propri in apposite custodie, di cui il detto Ufficio avrà le chiavi.

La Società avrà l'obbligo di provvedere alle disposizioni necessarie per l'applicazione, uso e buona conservazione di questi apparecchi controllatori dello Stato. In caso che le indicazioni dei misuratori dello Stato e della Società offrissero una differenza superiore al 50 per cento, si provvederà alle riparazioni, tarature e sostituzioni necessarie, prendendo per consumo, dal giorno in cui la differenza si è verificata, quella del più prossimo antecedente giorno assimilabile.

Art. 10.

Lo Stato non si obbliga a valersi della corrente prodotta dalla Società per tutti i 45 anni, di cui all'art. 2, ma s'impegna soltanto per un periodo di 9 (nove) anni, con facoltà di prorogare l'uso di tale corrente in quella misura che crederà di sua convenienza, anche in uno, o più, o in tutti i successivi periodi novennali, con preavviso di sei mesi dalla scadenza relativa, applicando le riduzioni di prezzo, di cui al successivo articolo 12.

Rimane inteso e convenuto però, che anche nel caso in cui lo Stato, con detto preavviso di sei mesi, venga a rinunciare, totalmente o parzialmente, in uno qualunque dei detti periodi novennali, a valersi della energia elettrica della Società, per questa rimarrà fermo quanto è disposto all'articolo 2 circa l'uso, da parte della Società medesima e per 45 anni, dell'area demaniale assegnata, salvi ed impregiudicati i diritti dello Stato sull'area alla scadenza dei quarantacinque anni, senza che dalla Società si possano invocare usi o consuetudini per continuare oltre nel godimento dell'area.

La facoltà di variare in più od in meno la quantità della corrente elettrica spetterà allo Stato non solo al principio di ogni novennio, ma in qualunque anno. Qualora però nell'ultimo anno di uno qualunque dei periodi novennali, lo Stato avesse a richiedere un aumento nella fornitura della energia elettrica, dovrà contemporaneamente od anticipatamente essere stabilito, per parte dello Stato, il proseguimento della fornitura pel successivo novennio.

La data di decorrenza pel compito dei novenni, di cui sopra, e dei quarantacinque anni, di cui all'articolo 2, coinciderà con quella dalla quale, a mente dell'articolo 6, dovrà decorrere il periodo di sei mesi pel completo funzionamento del servizio elettrico.

Art. 11.

L'espressione che lo Stato possa, o no, valersi della corrente elettrica, aumentarne o diminuirne la misura al principio o nel corso di ciascuno dei periodi novennali, di cui al precedente articolo 10, deve intendersi nel senso più lato, e perciò la presente convenzione continuerà ad avere pieno valore ed efficacia qualora lo Stato concedesse, affittasse o comunque cedesse a privati, Società, Corporazioni, Enti ed altre Amministrazioni l'esercizio o l'uso parziale o totale dei meccanismi, delle aree, dei fabbricati, degli edifici e di qualunque servizio, rimanendo fermi i rapporti fra lo Stato e la Società in quanto a fornitura, misura e pagamento dell'energia consumata.

Rimane però inteso che lo Stato non potrà vendere o comunque cedere l'energia elettrica prodotta dalla Società, che dovesse venire consumata da privati o da Società in aree e locali di loro proprietà, adibiti a servizi o speculazioni interamente privati.

Art. 12.

Qualora, pel progresso delle scienze, o per qualsiasi altro motivo, venisse ad essere provata una diminuzione non temporanea del 20 per cento almeno sulla spesa attuale della produzione della corrente elettrica, la Società dovrà ridurre della economia conseguita i prezzi indicati al precedente articolo 9. Il relativo accertamento e la conseguente revisione dei prezzi sarà fatto pei periodi novennali, di cui all'articolo 10, quando sia chiesto dallo Stato almeno 6 (sei) mesi prima del corrispondente periodo novennale.

Art. 13.

Al termine dei 45 anni, di cui all'articolo 2, qualora lo Stato avesse continuato a valersi di energia elettrica della Società, lo Stato potrà acquistare o a prezzo di stima quella parte degli impianti meccanici od elettrici o relativo fabbricato, che giudicherà necessario per la continuazione dei servizi del porto, oppure rinnovare per successivi periodi novennali la presente convenzione ai prezzi da rivedersi ai termini dell'articolo 12 precedente.

La Società però avrà diritto di rinunziare a tale rinnovamento o prolungamento della convenzione con la cessione gratuita allo Stato degli edifici ed impianti come sopra necessari ai servizi del porto, asportando quella parte degl' impianti e demolendo quei fabbricati che non fossero richiesti dallo Stato.

Art. 14.

Qualora invece lo Stato, in applicazione dell'articolo 10, avesse rinunziato a valersi dell'energia elettrica prodotta dalla Società, e si fosse disinteressato delle opere e dei meccanismi, di cui alla presente convenzione, allo scadere dei 45 anni s'intenderà cessato di pieno diritto l'uso dell'area assegnata come all'articolo 2, senza che occorra alcuno speciale diffidamento o costituzione in mora, e la Società dovrà, a proprie spese, rimettere e riconsegnare ogni cosa nel primitivo stato.

Tenendo però, anche in questo caso, esonerata in tutto o in parte la Società dall'obbligo di ridurre le cose in pristino stato, le opere erette rimarranno di assoluta proprietà erariale, senza far diritto alla Società a compenso od indennità di sorta.

Ugualmente saranno valide ed applicabili le disposizioni del presente articolo qualora avvenendo, come sopra è detto, la rinunzia, da parte dello Stato, in qualunque novennio, anche la Società rinunziasse a continuare nell'esercizio della sua industria ed all'uso dell'area assegnatale.

Art. 15.

La Società potrà adibire la stazione costruenda alla produzione dell'energia elettrica per qualsiasi uso dipendente dai contratti in vigore ed avvenire col Municipio, Amministrazioni, Società o privati, restando libera di impiantarvi tutto quel materiale di produzione, che stimerà opportuno, dandone, di volta in volta, *notificazione all'Ufficio* del Genio civile, e presentando i disegni degli aumenti o varianti al progetto di cui all'articolo 2, e ciò per l'adempimento del successivo articolo 16, e per gli accertamenti di cui al precedente articolo 12.

Art. 16.

La Società dovrà tuttavia stabilire la stazione in modo che qualunque dei gruppi di produzione ivi esistente possa concorrere al servizio del porto, e dovrà inoltre collegare, entro un anno dall'invito di cui all'articolo 6, detta stazione con le altre stazioni elettriche, che fossero di sua proprietà in Napoli, in modo che, in caso di accidenti, queste altre sottostazioni possano concorrere al servizio del porto.

Art. 17.

Se lo Stato richiederà anticipatamente la fornitura della corrente per l'illuminazione del nuovo fabbricato « passeggieri » sul molo trapezoidale, la Società si obbliga a fornirla ai prezzi di cui all'articolo 9, nel termine di un mese dall'avviso, semprechè ciò avvenga posteriormente all'approvazione della presente convenzione.

Tale fornitura sarà fatta provvisoriamente sul quadro di distribuzione della stazione di accumulatori sita in piazza Depretis, vico Zecca dei Panni, e la conduttura, dalla stazione di accumulatori fino all'esterno del fabbricato da illuminare, sarà fatta a spese della Società, la quale avrà diritto di ritirare il materiale relativo quando sarà in azione la stazione elettrica, di cui all'articolo 1.

Art. 18.

In caso di ritardi nei varî termini indicati nella presente convenzione, o di interruzioni o di gravi irregolarità o deficienze nel servizio, non prodotte da perturbazioni atmosferiche, la Società incorrerà nella multa di lire cinquecento al giorno. Detta multa sarà specialmente applicata in caso che la costruzione ed il funzionamento della stazione elettrica, di cui all'articolo 1, avvenga oltre l'anno dall'invito avutone, come dall'articolo 6, e qualora non sia soddisfatta, nel termine stabilito, la condizione di cui all'articolo 16.

Qualora poi lo Stato, in applicazione dell'articolo 10, si fosse disinteressato dal servizio dell'energia della Società, rimarrà sempre salvo, in caso di contravvenzione alle clausole e condizioni della presente convenzione, il diritto dello Stato di rimettersi in possesso dell'area assegnata, ed appropriarsi tutti gli edifizi od impianti, che già vi si trovassero, senza che perciò la Società possa pretendere indennizzo qualsiasi.

Art. 19.

A garanzia dei propri obblighi la Società depositerà, entro un mese dalla partecipazione ufficiale dell'approvazione della presente convenzione, una cauzione di L. 20,000 (lire ventimila) in danaro, o titoli al corso di Borsa della giornata, la quale sarà conservata nelle Casse dello Stato fino alla perfetta costruzione e funzionamento della stazione elettrica del porto, di cui all'articolo 1.

Costruita e collaudata detta stazione, e riconosciutone perfetto il funzionamento, nonchè soddisfatto dalla Società agli obblighi dell'articolo 16, detta cauzione verrà restituita alla Società.

Art. 20.

Tutte le tasse, relative a questa convenzione, saranno a carico della Società, rimanendo inteso che sono soltanto a carico dello Stato le tasse indicate all'articolo 9.

In quanto alla tassa di registro, questa dovrà essere soddisfatta dalla Società al principio di ognuno dei novenni, di cui all'articolo 10, e si dichiara, al solo ed unico effetto della valutazione di tale tassa, che il consumo del primo novennio potrà ammontare, salvo rettifiche finali, a L. 200,000 (lire duecentomila).

La Società non potrà pretendere alcuna esenzione sia dei dazî di confine, sia di quelli di consumo per i materiali d'impianto e pei generi di consumo impiegati.

Art. 21.

Qualunque divergenza possa sorgere nella esecuzione della presente convenzione, sarà deferita al giudizio arbitrale, previsto dall'articolo 41 e seguenti del capitolato generale, approvato dal decreto ministeriale 28 maggio 1895, per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 22.

La presente convenzione, approvata dal Consiglio di amministrazione della Società generale per la illuminazione in Napoli, nella seduta del 26 maggio 1897, come dall'unito estratto dal libro dei verbali del Consiglio suddetto, rilasciato per atti del notaio avvocato Gennaro Saggese in data 26 maggio 1897, e dal quale estratto risulta altresì la più ampia facoltà, con promessa di rato e fermo al sottoscritto amministratore delegato, rimane valida ed impegnativa fin da ora per la Società, ma è subordinata poi, nel solo interesse dello Stato, all'approvazione superiore a forma delle leggi e regolamenti vigenti.

Fatta, letta e firmata in doppio originale, e sopra ogni foglio dai sottoscritti, nelle loro premesse qualità e rappresentanza, oggi ventotto (28) maggio milleottocentonovantasette a Napoli, in una sala dell'ufficio superiore del Genio civile (VII compartimento) alla presenza dei pure sottoscritti testimoni.

All'originale firmati:

L'Ispettore del Genio civile
ITALO MAGANZINI.

I testimoni:
RAIMONDO RAVA.
C. ARIMONDI.

L'amministratore delegato
MAURIZIO CAPUANO.

REGNO D'ITALIA

Provincia di Napoli.

Addizionale alla convenzione 28 maggio 1897 per la fornitura di energia elettrica per i servizi governativi del porto di Napoli.

Premesso che la convenzione suaccennata, stipulata fra il sottoscritto Ispettore del Genio civile pel VII Compartimento e il pur sottoscritto Maurizio Capuano amministratore delegato della Società generale per la illuminazione, anonima, col capitale versato di lire 2,024,100, residente in Napoli, sottoposta all'esame del Consiglio di Stato, questo ha, col parere 13 agosto 1897 n. 4797, 1723, suggerito alcuni chiarimenti e aggiunte.

Discussi fra i sottoscritti i detti suggerimenti, si sono concordate le seguenti condizioni, che s'intendono aggiunte a quelle della detta convenzione, di cui s'intende facciano parte integrante, e senza delle quali essa s'intende non valida e non perfetta.

Art. 1.

In aggiunta e chiarimento dell'articolo 10 (dieci) di detta convenzione 28 maggio 1897, rimane inteso e convenuto che il preavviso per le proroghe novennali del contratto non sarà valido agli effetti della proroga medesima, se non dopo che questa sia stata sanzionata mediante nuovo contratto, conforme a quello ora stipulato, ed al quale la Società si obbliga sin d'ora a prestarsi, e dopo che tale contratto sia stato approvato nelle forme stabilite dalla legge e del relativo decreto sia stata data comunicazione per iscritto alla Società medesima. Tenuto conto della necessità di non interrompere gl'importanti servizi pubblici di cui è il caso, tali pratiche precederanno il preavviso per guisa che, tenuto fermo il relativo termine di sei mesi, di cui al citato articolo 10, la sopraccennata notificazione scritta possa essere fatta simultaneamente al preavviso medesimo.

Art. 2.

Pel combinato e chiaro disposto degli articoli 12 (dodici) e 21 (ventuno) della convenzione 28 maggio 1897, senza derogare alla generalità dell'applicazione di questa clausola compromissoria, si conferma che le eventuali divergenze circa la realtà della diminuzione del 20 per cento almeno sulle spese effettive di produzione della corrente elettrica e circa la conseguente diminuzione da portare ai prezzi della fornitura pei successivi periodi novennali, di cui all'articolo 12, saranno definitive mediante il giudizio arbitrale di cui all'articolo 21.

Art. 3.

In aggiunto all'articolo 18 (diciotto) della convenzione 28 maggio 1897, si dichiara che, qualora intervengano irregolarità o deficienze nel servizio non gravi, non però prodotte da perturbazioni atmosferiche, la Società incorrerà nella multa di lire 20 (venti) a 300 (trecento) al giorno, secondo la gravità della contravvenzione, e da applicarsi entro detti limiti, nella misura che sarà in ciascun caso determinata dal Ministero dei lavori pubblici, salvo la facoltà del ricorso al giudizio arbitrale, di cui all'articolo 21 della convenzione.

Se poi le irregolarità, interruzioni o deficienze nel servizio abbiano molta gravità e durino un certo tempo, oppure si rinnovino a brevi intervalli, e non dipendano da provata forza maggiore nè da perturbazioni atmosferiche, lo Stato avrà facoltà di mettersi in possesso di quella parte degli impianti meccanici od elettrici e relativo fabbricato, che giudichi necessario per la continuazione dei servizi del porto, e di eseguire d'ufficio e a spese della Società la produzione e trasmissione dell'energia elettrica occorrente pei detti servizi.

Qualora infine, entro un termine perentorio da intimarsi dallo Stato alla Società, all'inizio dell'esecuzione d'ufficio attivata per effetto del precedente comma, la Società non dimostri di essere in istato di riprendere regolarmente il servizio e non lo esegua poi con la dovuta regolarità, lo Stato avrà, a sua scelta, la facoltà di dichiarare risoluto il contratto, decaduta la società dall'uso dell'area e di espropriare a giuste condizioni l'officina, oltre all'obbligo, nella Società, dell'indennizzo di ogni danno, ovvero di promuovere il passaggio dell'area assegnata, dell'officina e del contratto ad altra impresa, con forme ed effetti analoghi a quelli stabiliti, per le concessioni di ferrovie, dagli articoli 251 e seguenti della vigente legge sui lavori pubblici 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*.

Art. 4.

S'intende qui riportato l'articolo 22 della convenzione, e si trascrivono qui di seguito, come formanti parte della convenzione 28 maggio 1897, gli articoli 41 a 50 del Capitolato generale, richiamato nell'articolo 21 della Convenzione predetta, rimanendo altresì concordato, che il Collegio arbitrale avrà la facoltà di comprendere nella liquidazione delle spese o giudizio anche le proprie competenze.

Art. 41.

Procedimento amministrativo.

Quando sorgano contestazioni fra l'ingegnere direttore dei lavori e l'appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa secondo gli articoli 22, 23 e 109 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

« Le domande ed i reclami della Impresa debbono essere presentati ed inscritti nei documenti contabili nei modi e nei termini tassativamente stabiliti dal Regolamento sopra citato, senza di che non potranno essere presi in alcuna considerazione ».

Art. 42.

Arbitramento.

« Tutte le vertenze tra l'Amministrazione e l'appaltatore, così durante l'esecuzione, come al termine del contratto (che non si siano potute definire nella via amministrativa, di cui al precedente articolo), quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, niuna esclusa, saranno deferite, giusta gli articoli 12 del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici, al giudizio di cinque arbitri, nominati secondo il successivo articolo 43 ».

Art. 43.

Indicazione degli arbitri e modo di nomina.

« Con la firma del contratto resta convenuto che la nomina dei cinque arbitri sarà fatta nel seguente modo:

« Due saranno scelti dal Presidente del Consiglio di Stato;

« Due dal Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici fra gli ispettori del Genio civile componenti il Consiglio, o fra gli ispettori superiori tecnici del Regio Ispettorato generale delle strade ferrate aggregati al Consiglio medesimo, esclusi i presidenti di sezione;

« Uno dal Presidente della Corte d'appello di Roma fra i consiglieri della detta Corte d'appello.

« Il più anziano fra i due consiglieri di Stato sarà presidente del collegio arbitrale.

« Gli arbitri, così nominati, continueranno nelle loro funzioni quando anche qualcuno di essi cessi di avere l'ufficio che occupava nel momento della nomina.

« Venendo a mancare, per qualsiasi causa, durante il corso del giudizio arbitrale, alcuno degli arbitri, sarà sostituito dal presidente del collegio, cui egli appartiene, con altro membro componente il collegio stesso.

« Non potranno essere nominati arbitri coloro che abbiano partecipato alla compilazione dei progetti o alla direzione, sorveglianza e collaudazione delle opere su cui cadono le controversie, oppure che abbiano in qualsiasi modo partecipato all'esame delle controversie stesse ».

Art. 44.

In qual tempo debba aver luogo il giudizio arbitrale.

« Il giudizio degli arbitri avrà luogo anche durante l'esecuzione dei lavori e prima dell'approvazione del collaudo:

a) per le controversie rispetto alle quali le parti sono d'accordo a non differirne la risoluzione;

b) per quelle la cui natura, ad avviso di una delle parti, non consente che la loro risoluzione sia differita.

« Per tutte le altre controversie il giudizio degli arbitri seguirà dopo l'approvazione del collaudo.

« Fa parte della competenza degli arbitri il decidere se le controversie, per le quali sia domandato il loro giudizio in base al comma b) del presente articolo, siano effettivamente tali da dover essere risolute immediatamente, o debbano invece essere rimandate a dopo l'approvazione del collaudo ».

Art. 45.

Domanda per l'arbitrato e termine per presentarla.

« La domanda per l'arbitrato dovrà dall'una delle parti essere notificata all'altra.

« Quando si tratti delle vertenze specificate alle lettere a) e b) del primo comma dell'articolo 44 precedente, la domanda dovrà essere fatta nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, secondo gli articoli 22 e 23 del Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R. decreto del 25 maggio 1895, n. 350.

« Qualora invece si tratti delle vertenze specificate nel 2° comma del medesimo articolo 44, la domanda dovrà essere fatta nel termine di 30 giorni da quello in cui fu notificata la deliberazione ministeriale indicata nell'articolo 100 del Regolamento sovra menzionato ».

Art. 46.

Forma della domanda e deduzioni dell'altra parte.

« La domanda, di cui nell'articolo precedente, dovrà formulare con precisione tutte le controversie e le questioni su cui si chiede il giudizio degli arbitri.

« La parte, a cui tale domanda è notificata, potrà, nel termine di 30 giorni, successivi ai 30 di cui all'articolo precedente, notificare all'altra le sue deduzioni circa la posizione e la formula delle questioni, su cui gli arbitri sono chiamati a decidere ».

Art. 47.

Istanza per la nomina degli arbitri.

« Durante il termine indicato nel precedente articolo, o successivamente, entrambi le parti d'accordo, o la parte più diligente, potranno presentare la istanza ai presidenti dei Collegi di cui è parola nell'articolo 43 perchè nominino gli arbitri ivi designati ».

Art. 48.

Giudizio arbitrale.

« Le parti trasmetteranno al Collegio arbitrale, dopo la sua costituzione, ed entro i termini che ad esse saranno assegnati dal Collegio medesimo, i loro documenti e le loro memorie ai sensi dell'articolo 14 del Codice di procedura civile.

« Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto.

« Le verificazioni, le perizie e gli atti istruttori, che si riconoscano necessari, saranno eseguiti direttamente dallo stesso Collegio arbitrale, o delegati a uno o più dei suoi componenti.

« S'intende applicabile agli arbitri il disposto dell'articolo 2 della legge 20 marzo 1865 sul contenzioso amministrativo, per quanto concerne la loro competenza rispetto agli atti amministrativi.

« In pendenza dell'arbitramento non sono sospesi i provvedimenti della pubblica amministrazione per l'esecuzione d'ufficio, nè gli altri provvedimenti conformi alla legge o al contratto e che siano riconosciuti necessari nell'interesse del pubblico servizio.

« In questi casi, se gli arbitri giudicheranno che non vi fu inadempimento dei patti od altra colpa da parte dell'appaltatore, decideranno altresì sull'indennizzo che gli sia dovuto ».

Art. 49.

Sentenza arbitrale.

« La sentenza arbitrale sarà pronunciata nel termine di 90 giorni dalla data della costituzione del Collegio degli arbitri, salvo il disposto del 2° comma dell'articolo 34 del codice di procedura civile.

« La sentenza arbitrale non sarà soggetta nè ad appello, nè a cassazione, ai quali rimedi le parti espressamente rinunziano.

« Per l'esecuzione di esse si osserveranno le norme contenute nel Capo II del Codice di procedura civile.

« Le spese del giudizio arbitrale saranno anticipate dalla parte che avrà presentato la domanda per l'arbitramento. Gli arbitri decideranno a carico di quale delle parti, ed in quale proporzione, debbano andare le spese del giudizio ».

Art. 50.

Obbligatorietà del patto arbitrale.

« Le disposizioni degli articoli precedenti costituiscono patti essenziali del contratto, senza dei quali le parti non sarebbero addivenute alla stipulazione di esso ».

Fatto, letto e firmato sopra ogni foglio in doppio originale il presente atto addizionale alla convenzione 28 maggio 1897, dai sottoscritti, nelle loro premesse qualità e rappresentanze, oggi sette settembre 1897, a Napoli, in una sala dell'Ufficio superiore del Genio civile pel 7° compartimento, alla presenza dei sottoscritti testimoni.

All'originale firmati:

L'Ispettore del Genio civile
ITALO MAGANZINI.

I testimoni:
RAIMONDO RAVA.
E COEN CAGLI.

L'amministratore delegato
MAURIZIO CAPUANO.

Visto d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici
LACAVA.

Visto d'ordine di S. M. il Re:
Il Ministro Segretario di Stato per la Marina
G. PALUMBO.

Il Numero 302 *della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, contiene la seguente legge:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I Consigli Comunali, col voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati ai Comuni e con due reiterate votazioni, da tenersi a distanza non minore di venti giorni l'una dall'altra, potranno:

a) diminuire i dazi su parte o su tutte le voci della tariffa governativa, od anche sopprimere i dazi su una parte delle voci medesime, a condizione però che per effetto di tale diminuzione o parziale soppressione non venga e ridursi di oltre metà il reddito netto che, all'epoca della pubblicazione della presente legge, i Comuni ricaveranno dalla gestione dei dazi governativi, addizionali e comunali;

b) deliberare il passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti.

In entrambi i casi sopra menzionati resta fermo

nel Comune l'obbligo di corrispondere allo Stato il canone consolidato.

Art. 2.

Le deliberazioni con le quali i Consigli Comunali si avvalessero delle facoltà di cui all'articolo precedente, saranno sottoposte alla approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale dovrà concederla soltanto quando i Comuni si trovino nelle seguenti condizioni:

1° che abbiano provveduto a ristabilire l'equilibrio fra l'entrata e la spesa nei loro bilanci o con proventi non derivanti da alienazione di patrimonio, da accensione di debiti, da riscossioni di credito, o con economie di carattere reale o continuativo in misura equivalente alla presunta perdita sul dazio consumo;

2° che i dazi inscritti nelle loro tariffe sopra gli alimenti farinacei sieno già stati ridotti entro il limite massimo di L. 3 il quintale, salvo il disposto del seguente articolo 7;

3° che per compensare le diminuzioni di entrata derivanti dall'esercizio della facoltà, di cui all'articolo precedente, non accrescano la sovraimposta ai tributi diretti sui terreni e fabbricati, al di là di centesimi 50 per ogni lira d'imposta principale risultante dai ruoli. Avendo già portata la sovraimposta oltre il limite ora indicato, ai sensi delle leggi 23 luglio 1894, n. 188, e 4 agosto 1895, n. 516, rimane loro vietato ogni ulteriore aumento;

4° che l'applicazione dei tributi diretti locali indicati dalla legge comunale e provinciale, per fronteggiare la perdita negli introiti daziari, sia contenuta entro i limiti fissati dalle leggi o dai regolamenti.

Art. 3.

Le deliberazioni dei Consigli Comunali di cui all'articolo 1° non diventeranno esecutorie, se prima i Comuni non abbiano provato al Prefetto della Provincia di avere garantito il pagamento integrale del canone consolidato, mediante il rilascio di delegazioni che dovranno essere accettate dagli esattori delle imposte dirette sulle rendite e sui tributi comunali riscuotibili mediante ruoli, e preferibilmente sui centesimi addizionali.

Le delegazioni avranno la durata non minore di 5 anni e dovranno essere rinnovate alla scadenza. Qualora entro i primi sei mesi dell'ultimo anno di ciascun quinquennio, un Comune non rinnovi le delegazioni, il Ministero delle Finanze dovrà ristabilire la integrale riscossione dei dazi governativi del Comune stesso nello stato legale preesistente.

Le delegazioni comprenderanno due rate mensili di canone, ciascuna, ed il pagamento delle medesime sarà fatto dagli esattori alla sezione di tesoreria della Provincia alle scadenze stabilite dalla legge di riscossione delle imposte dirette. L'interesse però, nei casi di mora, resta fissato nella misura del 6 per cento, a norma dell'articolo 79 del testo unico di legge, approvato con Regio decreto del 15 aprile 1897, n. 161.

Art. 4.

I Comuni, che dalla categoria degli aperti intendessero passare a quella dei Comuni chiusi, o che per effetto di nuovo censimento acquistassero titolo al passaggio ad una classe superiore per la tariffa del dazio di consumo, o che intendessero allargare la cerchia daziaria, potranno ottenere l'attuazione dei relativi provvedimenti, purchè il passaggio di categoria o di classe o l'allargamento della linea daziaria, sia dimostrato necessario per le condizioni del bilancio, e purchè il Comune abbia, in precedenza, adempito alle seguenti condizioni:

a) abbia applicata la sovraimposta ai tributi diretti, in misura che raggiunga il 50 per cento dell'imposta erariale principale;

b) abbia applicate le tasse comunali su esercizi e rivendite, e su vetture e domestici, e l'una o l'altra delle tasse di famiglia e sul valore locativo.

In questi casi i Comuni dovranno, con deliberazione consiliare approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, obbligarsi a corrispondere allo Stato un aumento di canone sulla base del presumibile maggior reddito derivabile dalla innovazione, ed in ragione del terzo quando si tratti di cambiamento di categoria o di classe, e di un quinto quando si tratti dell'allargamento della cerchia daziaria.

Le quote di maggior reddito spettanti allo Stato nelle misure indicate nel comma precedente verranno ridotte alla metà, quando il Comune abbia abolito interamente i dazi sugli alimenti farinacei.

Per le deliberazioni dei Consigli Comunali contemplate nel presente articolo si osserveranno le forme stabilite dalla prima parte dell'articolo 1.

Art. 5.

I maggiori proventi assicurati allo Stato nei casi enunciati nell'articolo precedente sono destinati:

1° a ridurre i canoni di quei Comuni coi quali sieno pendenti contestazioni avanti alla giustizia ordinaria ed amministrativa in dipendenza del consolidamento decennale dei canoni stabiliti dalla legge 8 agosto 1895, n 481, a quella minor somma che fu oggetto delle contestazioni;

2° a concedere parziali sgravi di canone a quei Comuni, i quali, per effetto di diminuzione di popolazione accertata con nuovo censimento, dovessero passare ad una classe inferiore, non che a quei Comuni eventualmente colpiti da gravi infortuni, che fossero causa di permanente diminuzione degli introiti daziari;

3° a concedere parziali sgravi di canone ai Comuni che abbiano interamente abolito il dazio sugli alimenti farinacei;

4° a ridurre i canoni di quei Comuni nei quali

l'aliquota del canone governativo per la parte chiusa sia superiore a L. 8 per abitante.

Art. 6.

La determinazione delle maggiori somme da corrispondersi allo Stato in dipendenza delle operazioni contemplate nell'articolo 4 ed i successivi investimenti delle somme medesime, ai sensi dell'articolo 5, sono attribuite ad una Commissione centrale costituita nel modo indicato all'articolo 77 del testo unico delle leggi sul dazio consumo 15 aprile 1897, n. 161.

Le decisioni della Commissione sono obbligatorie e non possono essere in alcun modo impugnate.

Art. 7.

Il Governo ha facoltà di obbligare i Comuni, i quali realizzano sul canone di abbonamento un guadagno netto superiore al 25 per cento dell'ammontare di detto canone, a ridurre il dazio consumo sugli alimenti farinacei di tanto di quanto eccede il guadagno netto sull'indicato limite del 25 per cento.

Art. 8.

Nelle parti agglomerate aperte dei Comuni chiusi il dazio di consumo potrà essere riscosso:

a) sui materiali impiegati nella costruzione di edifici nuovi, a fabbrica ultimata e sulle quantità accertate mediante computo metrico;

b) sui foraggi, mediante una tassa annua fissa per ogni capo delle varie specie di equini.

Art. 9.

Gli abitanti dei Comuni chiusi che ritengano ingiustamente compresa nella cinta daziaria la parte di territorio da essi abitata, perchè distante dall'abitato agglomerato del centro principale, potranno chiedere la modificazione della cinta.

Il Prefetto su tale domanda provocherà il parere del Consiglio comunale, e quindi trasmetterà gli atti al Ministro delle Finanze per gli eventuali provvedimenti che saranno presi per decreto Reale.

Art. 10.

Entro l'anno 1899 il Governo del Re procederà alla revisione generale delle tariffe dei dazi addizionali e comunali, all'oggetto, e di eliminare le voci che colpiscono generi non tassabili in base alle norme vigenti e di ricondurre le aliquote dei dazi ai limiti legali, tenuto conto del valore venale delle derrate nei tre anni precedenti.

Art. 11.

La facoltà data ai Prefetti dall'articolo 80 del testo unico di legge sui dazi di consumo 15 aprile 1897, n. 161, di inviare, in caso di mora di un mese, un sorvegliante presso i Comuni che tengono i dazi in economia, dovrà essere da essi esercitata tanto verso i Comuni, quanto verso gli appaltatori, quando loro risulti che la gestione daziaria non procede regolare ed ordinata.

I Prefetti sono ancora autorizzati, nel caso contemplato dal paragrafo precedente, sia a sostituire la gestione dei dazi per appalto a quella in economia, sia ad alienare la cauzione degli appaltatori morosi per quella parte che sta a garanzia delle addizionali e dei dazi comunali, sotto l'osservanza delle norme contenute nel testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette, approvato con Regio decreto 23 giugno 1897, n. 236. Gli appaltatori che, sopra domanda dei Prefetti, non completassero, entro un termine di quindici giorni, la cauzione così parzialmente escussa, saranno dichiarati decaduti, ed i Comuni dovranno tosto provvedere a nuovo appalto od alla riscossione diretta dei dazi.

Art. 12.

Tanto i Prefetti, quanto gli Intendenti di Finanza hanno facoltà di fare eseguire ispezioni sulle gestioni dei dazi tenuti sia in economia, sia per appalto, nel fine di assicurare che siano osservate rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti sulla materia, che le riscossioni siano fatte in base alla tariffa regolarmente omologata dalle autorità competenti, e che i contribuenti non sieno sottoposti al pagamento di diritti indebiti.

Agli amministratori, funzionari o appaltatori che forniscano statistiche irregolari od inesatte sarà, su denuncia dell'Intendente di Finanza, applicata un'ammenda da lire 20 a 200.

Art. 13.

Contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa e contro i decreti del Prefetto, di cui agli articoli 2 e 3, è ammesso il ricorso in via gerarchica, da potersi produrre dagli interessati e dall'Intendente di Finanza.

Dei ricorsi giudica definitivamente il Ministro delle Finanze, sentito il Consiglio di Stato.

Art. 14.

Sono tolte le parole « esclusi gli oli medicinali » alla voce burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta della tariffa annessa al testo unico di legge sui dazi di consumo del 15 aprile 1897, n. 161.

Art. 15.

Agli oggetti indicati nell'articolo 19 del testo unico delle leggi del dazio di consumo aggiungonsi le armi, parti d'armi, oggetti di casermaggio e munizioni da guerra appartenenti allo Stato.

Art. 16.

I Comuni chiusi potranno sostituire ai dazi d'entrata pei materiali da costruzione, la riscossione del dazio stesso sulla costruzione di edifici nuovi, o anche su notevoli rifacimenti di edifici già esistenti, a costruzione ultimata e per la quantità da accertarsi mediante computo metrico.

Con deliberazione consiliare, da approvarsi dalla Giunta provinciale amministrativa, saranno fissate le norme di tale accertamento.

Le disposizioni contenute nell'articolo 8 saranno ap-

plicabili anche a quei Comuni che, ai termini dell'articolo 1, lettera *b)*, fossero ammessi a passare dalla categoria dei Comuni chiusi a quella dei Comuni aperti.

Art. 17.

Sono mantenute in vigore le disposizioni del testo unico di legge sul dazio consumo del 15 aprile 1897, n. 161, in quanto non siano modificate od abrogate dalla presente legge.

I Comuni che, avvalendosi delle facoltà date dall'articolo 1, garantiranno il pagamento del canone governativo nel modo stabilito all'articolo 3, cesseranno di diritto dal fare parte del Consorzio cui appartengono, e si intenderanno autonomi agli effetti del pagamento del canone.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 luglio 1898.

UMBERTO.

PELLOUX.
CARCANO.

Visto, *Il Guardasigilli:* C. FINOCCHIARO-APRILE.

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Viste le deliberazioni del Consiglio provinciale di Lecce, in data 9 novembre e 20 dicembre 1895, per la classificazione tra le provinciali di alcune strade, fra le quali le due vie interne di Mesagne-Gualtiero di Ocra e Manfredo Svevo, che congiungono le due strade provinciali Brindisi-Mesagne-Latriano e Mesagne-San Vito alle strade Mesagne-San Donaci e Mesagne-Santa Susanna, che furono classificate provinciali con Regi decreti 24 luglio 1884 e 17 maggio 1888;

Vista la decisione della Giunta Provinciale Amministrativa di Lecce, in data 5 agosto 1897;

Ritenuto che, fatte le pubblicazioni prescritte dall'articolo 14 della legge sui Lavori Pubblici, nessuna opposizione è stata presentata contro la proposta classificazione, e solo il Comune di Mesagne ha affermato che le due vie interne suddette, facendo parte integrante delle strade Mesagne-San Donaci e Mesagne-Santa Susanna, debbono considerarsi provinciali fin dal 1884 e 1888 quando queste furono inscritte in elenco;

Omissis:

Visto il voto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, in data 16 maggio 1898;

Udito il parere del Consiglio di Stato, in adunanza 10 giugno 1898;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pei Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Respinta la opposizione del Comune di Mesagne, sono inscritte nell'elenco delle strade provinciali di Lecce le seguenti strade:

1. Veglie-Carmiano.
2. Ortelle-Vignacastrici.
3. Cutrofiano-Collepasso.
4. Martina-Massafra.
5. Impersano-Nociglia.
6. Acquarica del Capo-Ugento.
7. Lizzano alla provinciale Manduria-Taranto.
8. Dalla provinciale Martano-Otranto per Perrano-Cannole-Bagnolo alla Maglie-Otranto.
9. Lequile-S. Pietro in Lama-Monteroni.
10. Orimini-Crispiano.
11. Carmiano Novoli.
12. Tratto che congiunge la Lecce-Cavallino alla Martana-Castrignano dei Greci.
13. Melendugno-Calimera.
14. Melendugno-Vernole.
15. Minervino-Cucunola-Vaste, congiungente la Otranto-Minervino e la Vaste Tricase.
16. Cocumola-Santa Cesaria.
17. Minervino-Giuggianello - Sanarica.
18. Grottella presso Copertino.
19. Specchia-Miggiano.
20. Carpignano-Borgagne-Melendugno.
21. Galatina-Notra-Collepasso, con diramazione per Aradeo.
22. Ugento-Casarano.
23. Gallipoli-S. Nicola.
24. S. Simone presso Gallipoli, congiungente la Parabita S. Nicola e S. Nicola Alesio.
25. Francavilla-Sava.
26. Tricase al porto omonimo.
27. Tratto interno del Comune di Mesagne che congiunge le provinciali S. Donaci-Mesagne e Brindisi-Latiano.
28. Tratto interno del Comune S. Donaci in continuazione della provinciale S. Donaci S. Pancrazio.
29. Carmiano-Arnesano.
30. Sava-Torricella.

Il detto Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno*.

Dato a Roma, addì 23 giugno 1898.

UMBERTO.

AFAN DE RIVERA.

MINISTERO DELL'INTERNO

Con decreto del 10 corrente, il signor Antonio Forcellini fu nominato membro del Consiglio provinciale sanitario di Belluno, pel triennio 1896-98.

MINISTERO DEL TESORO

RIASSUNTO DEL CONTO

CONTO di

DARE

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
I. Fondi di Cassa alla chiusura dell'esercizio 1896-97.	Contanti nella Tesoreria Centrale, nelle Sezioni di Tesoreria provinciali e valori presso la Zecca			233,510,172 74	
	Fondi in via ed all'estero			66,856,789 29	
					300,366,962 03
	Incassi di Tesoreria dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898				
II. Per entrate di bilancio.	Categoria I. Entrate effettive ordinarie e straordinarie	212,376,470 38	1,433,523,260 16	1,645,899,730 54	
	Id. II. Costruzione di ferrovie	120,643 94	743,129 46	863,773 40	
	Id. III. Movimento di capitali	3,486,129 26	19,177,317 82	22,663,447 08	
	Id. IV. Partite di giro	55,050 11	35,523,313 20	35,578,363 31	
		216,038,293 69	1,488,967,020 64	1,705,005,314 33	1,705,005,314 33
III. Per debiti e crediti di Tesoreria.	In conto debiti	465,248,474 20	2,391,877,572 99	2,857,126,047 19	
	In conto crediti	248,713,101 77	561,834,871 91	810,547,973 68	
		713,961,575 97	2,953,712,444 90	3,667,674,020 87	3,667,674,020 87
				Totale . . .	5,673,046,297 23

Situazione dei debiti

DEBITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1897	VARIAZIONI		SITUAZIONE al 30 giugno 1898
		Aumenti (incassi)	Diminuzioni (pagamenti)	
I. Buoni del Tesoro	263,559,000 —	239,411,500 —	272,666,000 —	280,304,500 —
II. Vaglia del Tesoro	25,947,889 26	1,269,661,364 60	1,274,384,596 96	21,224,656 90
III. Banche - Conto anticipazioni statutarie	—	240,000,000 —	202,000,000 —	38,000,000 —
IV. Amminist. del Debito pubblico in conto corr. infruttifero	215,495,192 99	462,670,352 22	476,977,973 53	201,187,571 68
V. Id. Fondo Culto id. id.	15,576,801 01	21,864,490 93	15,511,536 96	21,929,754 98
VI. Altre Amministrazioni in conto corrente fruttifero	18,164,814 40	77,637,230 14	72,091,188 08	23,710,856 46
VII. Id. id. id. infruttifero	19,690,219 43	181,725,763 88	186,973,707 71	14,442,275 60
VIII. Conto corrente per l'emissione dei Buoni di cassa	110,000,000 —	—	—	110,000,000 —
IX. Incassi da regolare	61,879,328 07	291,655,345 42	290,025,508 39	63,509,165 10
Biglietti di Stato emessi per l'art. 11, legge 3 marzo 1898 n. 57.	—	22,500,000 —	11,250,000 —	11,250,000 —
Totale dei debiti	730,313,245 16	2,857,126,047 19	2,801,880,511 63	785,558,780 72

(1) Tenuto conto delle variazioni per sistemazione delle scritture.

RIEPI

Conto di Cassa	
Situazione dei crediti di Tesoreria	
Totale dell'attivo	
Situazione dei debiti di Tesoreria	
Situazione di Cassa . . . Attiva	
Passiva	

Direzione Generale del Tesoro

DEL TESORO al 30 giugno 1898.

CASSA.

AVERE

Pagamenti di Tesoreria dal 1° luglio 1897 al 30 giugno 1898

		Mese	Precedenti (1)	Totale	
I. Per spese di bilancio.	Ministero del Tesoro	302,383,158 98	461,017,201 01	763,400,359 99	
	Id. delle Finanze	15,902,398 19	179,576,418 72	195,478,816 91	
	Id. di Grazia e Giustizia	3,748,708 72	36,460,616 46	40,209,325 18	
	Id. degli Affari Esteri	639,355 12	9,358,181 89	9,997,537 01	
	Id. della Istruzione Pubblica	5,131,090 55	40,484,302 45	45,615 393 —	
	Id. dell'Interno	4,602,240 89	63,511,289 90	68,113,530 79	
	Id. dei Lavori Pubblici	6,454,088 17	75,270,188 36	81,724,276 53	
	Id. delle Poste e dei Telegrafi	7,981,419 46	53,546,265 89	61,527,685 35	
	Id. della Guerra	28,039,145 87	289,044,950 22	317,084,096 09	
	Id. della Marina	9,163,780 97	108,587,239 64	117,751,020 61	
	Id. dell'Agricolt. Indust. e Comm.	930,079 81	10,541,039 29	11,471,119 10	
		384,975,466 73	1,327,397,693 83	1,712,373,160 56	1,712,373,160 56
Decreto Ministeriale di scarico N. 59387[7215 del 7 giugno 1897 a favore del Tesoriere Centrale				292,112 81	
Decisione della Corte dei Conti del 24 giugno 1897 per l'annullamento del debito del già Tesoriere di Napoli Ciambra Francesco				11,960 —	311,066 97
Decreti Ministeriali di scarico 17 marzo, 23 aprile, 27 maggio e 12 giugno 1898 a favore della Zecca.				6,994 16	
II. Per debiti e crediti di Tesoreria.	In conto debiti	417,550,176 62	2,384,330,335 01	2,801,880,511 63	
	In conto crediti	127,700,998 28	717,806,650 11	845,507,648 39	
		545,251,174 90	3,102,136,985 12	3,647,388,160 02	3,647,388,160 02
				Totale dei pagamenti	5,360,072,387 55
(a) III. Fondo di Cassa al 30 giugno 1898	Argento immobilizzato a garanzia dei Buoni di Cassa		110,000,000 —		
	Valuta metallica e cartacea disponibile, comprese L. 5,347,251 di biglietti consorziali e già consorziali prescritti ai termini della legge 7 aprile 1881, n. 133 e valori presso la Zecca		122,514,810 19	232,514,810 19	312,973,909 68
	Fondi in via ed all'estero			80,459,099 49	
				Totale	5,673,046,297 23

e crediti di Tesoreria.

CREDITI DI TESORERIA	SITUAZIONE al 30 giugno 1897	VARIAZIONI		SITUAZIONE al 30 giugno 1898
		Aumenti (pagamenti)	Diminuzioni (incassi)	
I. Valuta presso la Cassa Depositi e Prestiti art. 21 della legge 8 agosto 1895 e legge 17 gennaio 1897	80,000,000 —	17,500,000 —	6,250,000 —	b) 91,250,000 —
II. Amministr. del Debito pubb. per pagamenti da rimborsare.	75,451,574 16	453,937,866 78	470,664,784 35	58,724,656 59
III. Id. Fondo per il Culto. id. id.	13,397,163 85	19,693,050 40	13,354,857 16	19,735,357 09
IV. Altre Amministrazioni id. id.	27,583,121 69	190,237,556 93	168,459,764 96	49,360,914 62
V. Obbligazioni dell'Asse Ecclesiastico	66,200 —	98,700 —	140,300 —	24,600 —
VI. Deficienze di Cassa a carico dei contabili del Tesoro	2,043,970 77	—	12,446 90	2,031,523 87
VII. Diversi	4,226,132 24	161,040,474 28	151,665,821 27	16,600,785 25
Totale dei crediti	202,768,162 71	845,507,648 39	810,517,973 68	237,727,837 42
Eccedenza dei debiti sui crediti	527,545,082 45	20,285,860 85	—	547,830,943 30
Totale come contro	730,313,245 16	865,793,509 24	810,517,973 68	785,558,780 72

LOGO.

30 giugno 1897	30 giugno 1898	DIFFERENZA	
		Attiva	Passiva
300,360,962 03	312,973,909 19	12,606,947 65	—
202,768,162 71	237,727,837 42	34,959,674 71	—
503,135,124 74	550,701,747 10	47,566,622 36	—
730,313,245 16	785,558,780 72	—	55,245,535 56
—	—	—	—
227,178,120 42	234,857,033 62	—	7,678,913 20

(a) Sono escluse dal fondo di cassa L. 91,250,000 depositate nella Cassa Depositi e Prestiti a copertura di una somma corrispondente di biglietti di Stato. Questa somma è stata portata fra i crediti di Tesoreria.

(b) La somma di L. 91,250,000 è composta per L. 60,000,000 di monete decimali d'oro, per L. 27,500,000 di monete divisionali italiane d'argento e per L. 3,750,000 di scudi.

PROSPETTO degli incassi e dei pagamenti di

per l'Esercizio 1897-98 comparati con quelli dell' Esercizio

INCASSI	INCASSI			DIFFERENZE	
Entrata ordinaria.	dell'esercizio 1897-98	dell'esercizio 1896-97	presunti pel 1897-98	fra gl'incassi del 1897-98 e quelli del 1896-97	fra i fatti e le previsioni del 1897-98
Categoria I. – *Entrate effettive:*					
Redditi patrimoniali dello Stato	93,534,036 80	92,730,358 80	95,307,815 64	+ 803,678 00	— 1,773,778 84
CONTRIBUTI – Imposte dirette – Imposta sui fondi rustici e sui fabbricati	193,749,235 11	194,957,278 25	195,3[illegible]3,410 70	— 1) 1,203,043 14	— 1,614,175 59
Imposte dirette – Imposta sui redditi di ricchezza mobile	283,464,175 09	288,757,481 39	287,201,107 14	— 2) 5,293,306 30	— 3,736,932 05
Tasse sugli affari – Tasse in amministrazione del Ministero delle Finanze	197,868,462 03	198,443,863 54	195,202,709 21	— 575,401 51	+ 2,665,7[illegible]2 82
Tasse sugli affari – Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie	19,534,166 21	19,131,096 26	19,670,662 22	+ 403,069 95	— 136,496 01
Tasse sugli affari – Diritti delle Legaz. e dei Cons. all'estero	631,800 73	857,610 03	681,022 08	— 225,809 30	— 49,221 35
Tasse di consumo – Tassa sulla fabbricazione degli spiriti, birra, ecc.	46,732,827 86	44,245,980 91	47,986,267 77	+ 3) 2,486,846 95	— 1,253,439 91
Tasse di consumo – Dogane e diritti marit.	243,125,828 12	234,498,173 97	242,034,991 79	+ 4) 8,627,654 15	+ 1,090,836 33
Tasse di consumo – Dazi interni di consum. escl. quelli delle città di Napoli e di Roma	50,076,050 06	50,234,014 24	50,123,029 44	— 157,964 18	— 46,979 38
Tasse di consumo – Dazio consumo della città di Napoli	13,449,876 25	854,232 66	802,093 44	+ 5) 12,595,643 59	+ 12,647,782 81
Tasse di consumo – Dazio consumo della città di Roma	16,288,140 47	831,089 78	800,745 —	+ 6) 15,457,050 69	+ 15,487,39[illegible] 4[illegible]
Privative – Tabacchi	187,853,451 35	188,232,886 99	187,997,968 41	— 379,435 64	— 144,517 0[illegible]
Privative – Sali	72,671,757 33	73,402,751 03	72,895,819 24	— 730,993 70	— 224,061 9
Privative – Lotto	64,945,914 89	63,760,305 10	66,958,485 82	+ 7) 1,185,609 79	— 2,012,570 9[illegible]
Proventi ai servizi pubblici – Poste	55,070,594 45	53,062,854 43	54,086,226 99	+ 8) 2,007,740 02	+ 984,367 4[illegible]
Proventi ai servizi pubblici – Telegrafi	13,489,991 20	13,697,581 84	13,780,416 56	— 207,590 64	— 290,425 3[illegible]
Proventi ai servizi pubblici – Servizi diversi	21,527,239 03	19,883,703 63	20,635,111 15	+ 9) 1,638,535 40	+ 892,127 8[illegible]
Rimborsi e concorsi nelle spese	20,223,623 74	28,649,771 76	26,511,802 97	— 10) 8,4[illegible]6,148 02	— 6,288,179 2[illegible]
Entrate diverse	40,321,317 56	34,260,355 24	30,513,918 38	+ 11) 6,060,962 32	+ 9,[illegible]07,399 1[illegible]
TOTALE *Entrata ordinaria*	1,63[illegible],558,488 28	1,600,496,389 85	1,608,553,603 89	+ 34,062,098 43	+ 26,001,884 3[illegible]
Entrata straordinaria.					
Categoria I. – *Entrate effettive:*					
Rimborsi e concorsi nelle spese	6,089,212 41	5,121,755 67	9,047,078 15	+ 967,456 74	— 2,957,865 7
Entrate diverse	4,676,420 98	2,366,8[illegible]9 73	4,732,645 97	+ 12) 2,309,561 25	— 56,224 9
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta fondiaria	19,876 17	44,718 53	31,083 58	— 24,842 36	— 11,207 4
Capitoli aggiunti per resti attivi – Arretrati per imposta sui redditi di ricchezza mobile	5,756 49	6,680 91	10,123 62	— 924 45	— 4,367 1
Capitoli aggiunti per resti attivi – Residui attivi diversi	549,976 21	4,199,787 66	2, 03,699 73	— 13) 3,649,811 45	— 1,653,723 5
Categoria II.					
Costruzione di strade ferrate	863,773 40	856,634 79	698,605 68	+ 7,138 61	+ 165,167 7
Categoria III. – *Movimento di capitali:*					
Vendita di beni ed affrancamento di canoni	11,983,361 98	13,341,546 10	14,607,847 52	— 14) 1,358,184 12	— 2,624,485 [illegible]
Riscossione di crediti	4,000,000 —	4,000,000 »	4,000,000 —	»	»
Rimborsi di somme anticipate dal Tesoro	662,778 79	1,031,249 60	661,307 07	— 368,470 81	+ 1,471 [illegible]
Anticipazioni al Tesoro da enti locali per richiesto acceleramento di lavori	939,001 01	1,693,988 81	1,099,624 02	— 754,987 80	— 160,623 [illegible]
Partite che si compensano nella spesa	3,911,835 99	4,013,129 06	4,416,553 61	— 101,293 07	— 504,717 [illegible]
Ricuperi diversi	1,166,469 31	1,000,000 —	1,060,000 —	+ 166,469 31	+ 106,469 [illegible]
Capitoli aggiunti per resti attivi	»	69,389,634 82	18,172,581 39	— 15) 69,389,634 82	— 18,172,581 [illegible]
TOTALE *Entrata straordinaria*	34,868,462 74	107,065,985 71	60,741,150 34	— 72,197,522 97	— 25,872,687 [illegible]
Partite di giro	35,578,363 31	65,350,943 61	17) 66,464,997 10	— 16) 29,772,580 30	— 30,886,633
TOTALE GENERALE	1,705,005,314 33	1,772,913,319 17	1,735,759,751 33	— 67,908,004 84	— 30,754,137

bilancio verificatisi presso le Tesorerie del Regno

precedente e con le previsioni dell'esercizio 1897-98.

PAGAMENTI	PAGAMENTI dell'esercizio 1897-98	PAGAMENTI dell'esercizio 1896-97	PAGAMENTI presunti pel 1897-98		DIFFERENZE fra i pagamenti del 1897-98 e quelli del 1896-97		DIFFERENZE fra i fatti e le previsioni del 1897-98
Ministero del Tesoro (*a*). . . .	763,400,359 99	857,648,573 51	781,188,835 55	—	94,248,213 52	—	17,788,475 56
Id. delle Finanze	195,478,816 91	198,159,465 79	224,665,212 63	—	2,680,648 88	—	29,186,305 72
Id. di Grazia e Giustizia. .	40,200,325 18	33,120,862 69	41,577,963 44	+	7,079,462 49	—	1,368,638 26
Id. degli Affari Esteri . .	9,997,537 01	9,827,171 92	10,161,142 06	+	170,365 09	—	163,605 05
Id. della Istruzione Pubblica	45,615,393 —	43,629,922 74	47,048,545 50	+	1,985,470 26	—	1,433,152 50
Id. dell'Interno	68,113,530 79	62,560,455 94	73,616,723 87	+	5,553,074 85	—	5,503,193 08
Id. dei Lavori Pubblici .	81,724,276 53	96,688,543 97	144,127,751 51	—	14,964,267 44	—	62,403,474 98
Id. delle Poste e Telegrafi.	61,527,685 35	56,247,477 03	66,667,333 09	+	5,280,208 32	—	5,139,647 74
Id. della Guerra	317,084,096 09	279,620,872 47	349,218,644 74	+	37,463,223 62	—	32,134,548 65
Id. della Marina	117,751,020 61	106,392,244 69	127,400,433 18	+	11,358,775 92	—	9,649,412 57
Id. dell'Agricoltura, Industria e Commercio. .	11,471,119 10	11,153,595 09	13,507,031 96	+	317,524 01	—	2,035,912 86
TOTALE pagamenti di bilancio .	1,712,373,160 56	1,755,058,185 84	18) 1,879,179,617 53	—	42,685,025 28	—	166,806,456 97
Decreti di scarico	311,066 97	125,208 50	—	+	185,858 47	+	311,066 97
TOTALE PAGAMENTI . .	1,712,684,227 53	1,755,183,394 34	1,879,179,617 53	—	42,499,166 81	—	166,495,390 —
Differenza Attiva	—	17,729,924 83	—		—		135,740,953 —
Differenza Passiva.	7,678,913 20	—	143,419,866 20		25,409,838 03		—
TOTALE *come contro* .	1,705,005,314 33	1,772,913,319 17	1,735,759,751 33	—	67,908,004 81	—	30,754,437 —

(*a*) La diminuzione nei pagamenti riguardanti il bilancio del Ministero del Tesoro deriva da ciò che dal mese di novembre 1897 ebbe effetto la legge 11 giugno 1897, n. 182, per la quale la spesa per il servizio delle pensioni ordinarie, che prima era sostenuta coi fondi del Tesoro, venne trasportata in ispeciali capitoli nel bilancio di ciascun Ministero.

NOTE

Mese di giugno 1898.

1. La diminuzione proviene da tolleranze concesse ai ricevitori provinciali specialmente per le esattorie non ancora regolarmente appaltate.

2. Minore incasso dovuto in parte alle rettificazioni pel secondo anno del biennio presentate da contribuenti delle categorie *B* e *C*, che determinarono forti diminuzioni nei ruoli suppletivi di 2ª e 3ª serie del 1897; in parte da ritardo nel versamento delle ritenute da parte dell'Amministrazione della guerra.

3. Aumento dovuto principalmente agli zuccheri, agli spiriti e al gas-luce.

4. Maggiori importazioni di caffè, di olio di oliva, di olio di cotone e di granturco.

5. L'aumento è figurativo, essendo comprese nell'esercizio 1897-98 le somme riguardanti le spese d'amministrazione ed il canone dovuto al Comune. Queste spese, inscritte in bilancio fra le partite di giro, vi passeranno, agli effetti del conto del Tesoro, nella definitiva sistemazione dei conti.

6. Si ripete la nota precedente.

7. Maggiore regolarizzazione di vincite.

8. Incremento del servizio postale.

9. Maggiori entrate per proventi di servizi pubblici che si riscuotono dagli agenti demaniali, o per proventi delle carceri.

10. Minori rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nel bilancio del Ministero del Tesoro.

11. Maggiori reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo.

12. Nell'esercizio 1897-98 fu versata la quota devoluta al Tesoro sugli utili netti delle Casse postali di risparmio accertati al 31 dicembre 1896. Questa entrata non ha corrispondenza nell'esercizio precedente.

13. Alla diminuzione concorsero: i minori incassi per regolarizzazione dei proventi delle ferrovie di proprietà dello Stato a tutto giugno 1835 e dei telegrammi governativi; il minore rimborso fatto dalla Cassa Depositi o Prestiti degli interessi sulla rendita 4,50 % pagata a carico del bilancio in seguito a conversione di debiti redimibili.

14. Differenza dovuta a diversa situazione di fatto delle operazioni sui debiti redimibili.

15. Nell'esercizio 1896-97 fu introitato il prodotto dell'alienazione dei titoli emessi per far fronte alle spese straordinarie per la guerra nella Colonia Eritrea. Nell'esercizio testè scaduto non si ebbero entrate per tale titolo.

16. Diminuzione dovuta al non essere ancora passato a questa categoria le somme accennate ai nn. 5 e 6 di queste note.

17. Gl'incassi previsti secondo la legge di assestamento del

bilancio ascendono a	L.	1,731,298,001.20
dalle quali sono da dedurre le variazioni dipendenti da leggi e decreti speciali in .	»	245,090.48
	L.	1,731,052,910.72
e da aggiungere le somme reintegrate al bilancio passivo	»	4,706,840.61
Onde la previsione totale di . . .	L.	1,735,759,751.33
Deducendo la somma dei minori incassi che si riteneva avere nell'esercizio 1897-98 sulle previsioni in.	»	51,938,910.03
risulta la effettiva previsione delle entrate in	L.	1,683,820,811.30
la quale posta a confronto dei versamenti effettuati nelle Tesorerie . . .	»	1,705,005,314.33
dà la differenza in più negli incassi di	L.	21,184,503.03

18. I pagamenti previsti con la sopra

cennata legge ammontano a. . . .			L.	1,873,502,201.23
alle quali sono da aggiungere per variazioni dipendenti da leggi e decreti speciali.	L.	970,575.69		
e per reintegrazioni di fondi in seguito a corrispondenti versamenti .	»	4,706,840.61	»	5,677,416.30
Onde la previsione dei pagamenti nella somma di			L.	1,879,179,617.53
dalle quali deducendo la minore somma ritenuta pagabile nell'esercizio di . .			»	187,350,220.12
risulta l'effettiva previsione dei pagamenti in			L.	1,691,829,397.41
che posti a confronto coi pagamenti effettivamente fatti in			»	1,712,373,160.56
danno, a fronte delle previsioni, un maggior esito di cassa di			L.	20,543,763.15

Ad ogni buon fine si avverte che questo conto riguarda i versamenti fatti nelle Tesorerie e i pagamenti effettuati dalle medesime, non già le riscossioni dei contabili, e meno ancora gli accertamenti delle entrate e delle spese in rapporto al bilancio di competenza.

Roma, 17 luglio 1898.

Per il Direttore Capo della Divisione 5ª
E. MARINUCCI.

Per il Direttore Generale
S. ZINCONE.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 810267 di L. 210 annue, N. 831279 di L. 690, N. 838702 di L. 1250, N. 843183 di L. 50, d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, al nome di Pastoris di Casalrosso Giulia e Paolo Federico fu Conte Federigo, minori, sotto la patria potestà della madre Contessa Vicino Rosa fu Secondo, domiciliati in Torino;

N. 1,103923 di L. 7450 annue al nome di Pastoris di Casalrosso Cont. Federico Paolo fu Federico, minore, ecc., come sopra

e N. 1,140,007 di L. 25 annue, al nome di Pastoris di Casalrosso Paolo Federico fu Federico, minore, ecc., come sopra, furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi le prime quattro, al nome di Pastoris di Casalrosso Giulia e Federigo Paolo fu Conte Federico, o Federigo, minori, ecc., come sopra, e le altre due a favore di Pastoris Casalrosso Conte *Federigo* Paolo fu Conte Federico o Federigo, minore, ecc, come sopra, veri proprietari delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di dette iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 18 luglio 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

RETTIFICA D'INTESTAZIONE (1ª *Pubblicazione*).

Si è dichiarato che le rendite seguenti del Consolidato 5 0[0 cioè: N. 001415, 000571, 001605 e 000730 d'iscrizione sui registri della Direzione Generale, rispettivamente per la rendita di Lire 200-25-100 e 10 al nome di Sibilla Agostino fu Giovanni Battista, domiciliato in Pieve di Teco (Porto Maurizio), furono così intestate per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito Pubblico, mentrechè dovevano invece intestarsi a Sibilla Agostino fu Luigi Giovanni Battista domiciliato in Pieve di Teco (Porto Maurizio), vero proprietario delle rendite stesse.

A termini dell'art. 72 del Regolamento sul Debito Pubblico, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione Generale, si procederà alla rettifica di detto iscrizioni nel modo richiesto.

Roma, il 13 luglio 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

AVVISO PER SMARRIMENTO DI RICEVUTA (2ª *Pubblicazione*).

Il sig. avv. Sebastiano Boj fu Efisio ha denunciato lo smarrimento della ricevuta mod. 241, n. 100, rilasciatagli il 23 dicembre 1897 dalla Intendenza di Finanza di Cagliari pel deposito da lui eseguito di un certificato del Consolidato 5 $^0/_0$ della rendita di L. 1280, con decorrenza dal 1º luglio 1897.

Si avverte quindi chiunque possa avervi interesse che se entro il termine di un mese prescritto dall'art. 334 del Regolamento 20 settembre 1874 per l'Amministrazione del Debito Pubblico non sarà stata presentata alcuna opposizione, sarà senz'altro consegnato al detto sig. Sebastiano Boj il certificato anzicennato, e sarà ritenuta nulla ed inefficace qualunque ricevuta venisse dopo tale epoca prodotta da chiunque pel diritto del certificato medesimo.

Roma, il 2 luglio 1898.

Il Direttore Generale
MANCIOLI.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

DIVISIONE INDUSTRIA E COMMERCIO

Media dei corsi del Consolidato a contanti nelle varie Borse del Regno, calcolata in conformità del R. Decreto 30 dicembre 1897 N. 544.

18 luglio 1898

		Con godimento in corso	Senza cedola
		Lire	Lire
Consolidato	5 $^0/_0$ *lordo*	99.18 $^1/_8$	97.18 $^1/_8$
	4 $^1/_2$ $^0/_0$ *netto*	108 37 $^1/_2$	107.25
	4 $^0/_0$ *netto*	99 01	97.01
	3 $^0/_0$ *lordo*	62.84 $^1/_8$	61.64 $^1/_8$

CONCORSI

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA

IL MINISTRO

Veduto il R. decreto 26 marzo 1896, che approva il regolamento per il pensionato artistico in Roma;

Dispone:

Art. 1. — È aperto il concorso a tre pensioni di L. 3000 all'anno per quattro anni, una per la pittura, una per la scultura e una per l'architettura.

Art. 2. — Il concorso è libero a tutti gli italiani che, al 15 luglio 1898, non abbiano compiuti i 28 anni di età.

Non saranno però ammessi al concorso coloro che già abbiano goduto una pensione nazionale, vinta nei concorsi precedenti.

I vincitori del concorso non potranno cumulare niun'altra pensione, assegno o borsa di studio.

Art. 3. — Sono sedi del concorso gli istituti di belle arti seguenti:

1. Istituto di belle arti di Bologna;
2. Accademia di belle arti di Carrara;
3. Istituto di belle arti di Firenze;
4. Istituto di belle arti di Lucca;
5. Istituto di belle arti di Modena;
6. Accademia di belle arti di Milano;
7. Istituto di belle arti di Napoli;
8. Istituto di belle arti di Palermo;
9. Istituto di belle arti di Parma;
10. Accademia di belle arti di Perugia;
11. Istituto di belle arti di Roma;
12. Accademia di belle arti di Torino;
13. Istituto di belle arti di Urbino;
14. Istituto di belle arti di Venezia.

Art. 4. — Le domande per l'ammissione al concorso dovranno essere fatte dal richiedente alla direzione d'uno dei predetti istituti a sua scelta, essere scritte su carta bollata da una lira, e accompagnate dall'atto di nascita debitamente legalizzato.

Il termine utile alla presentazione delle domande si chiude col 14 agosto 1898.

I richiedenti per essere ammessi al concorso dovranno eseguire:

I pittori, una figura nuda dipinta;
Gli scultori, una figura nuda in basso rilievo;
Gli architetti, una prova estemporanea di composizione.

Il tema di queste prove d'ammissione al concorso è dato dal Consiglio dei professori degli istituti che sono sede di esame, e deve eseguirsi in dieci ore di un sol giorno per gli architetti, e in dieci ore che saranno ripartite in tre giorni consecutivi per i pittori e scultori.

Anche il giudizio di queste prove, e per conseguenza dell'ammissibilità al concorso di ciascun candidato, è fatto dal Consiglio dei professori dei suaccennati istituti, sedi di esami.

Art. 5. — Il tema delle prove da sostenersi dai concorrenti per conseguire la pensione sarà dato dalla Giunta di belle arti e comunicato dal Ministro alle sedi di esami, e le prove stesse si eseguiranno con le norme stabilite al Capo V del regolamento predetto.

Art. 6. — I pensionati hanno obbligo di assoggettarsi a tutte le disposizioni del regolamento; essi risiederanno in Roma, ma dovranno però recarsi nei primi due anni, per non più di tre mesi, in altre città italiane.

Dovranno inoltre nel terzo anno recarsi a studiare all'estero per un tempo non maggiore di sei mesi.

Il direttore del pensionato potrà, d'accordo col Ministero, opportunamente variare il tempo e la durata dei viaggi.

Durante i viaggi in Italia, ai pensionati, oltre all'assegno, sarà corrisposta una indennità mensile di L. 125, e durante i viaggi all'estero una indennità mensile di L. 250.

Art. 7. — I pensionati avranno inoltre obbligo:

a) di presentare al principio di ogni anno un programma particolareggiato degli studî che intendono seguire durante l'anno;

b) di presentare al termine di ogni anno gli studî fatti, accompagnati da una succinta relazione scritta, nella quale si accenni allo svolgersi progressivo della loro istruzione artistica.

Tali lavori saranno giudicati dalla Giunta di belle arti. Nel caso che il giudizio riesca sfavorevole, e tenuto altresì presente il rapporto del direttore, la Giunta potrà anche proporre la sospensione dell'assegno mensile al pensionato;

c) di presentare almeno un mese prima del termine della pensione, un lavoro finito di composizione (per la pittura e la scultura, preferibilmente di soggetto storico patrio) che dovrà essere il risultato di tutti i loro studii durante il pensionato. Questo lavoro verrà esposto al pubblico in Roma e rimarrà di proprietà dello Stato.

Anche questo lavoro sarà sottoposto al giudizio della Giunta di belle arti, la quale, quando lo ritenga meritevole di figurare nella galleria d'arte moderna, potrà proporre al Ministero un adeguato premio straordinario.

Art. 8. — I bozzetti ed i saggi dei concorrenti vincitori rimarranno di proprietà dello Stato.

Roma, 15 luglio 1898.

Il Ministro
G. BACCELLI.

Norme per l'esecuzione del concorso:

IL MINISTRO

Veduto il R. decreto 26 marzo 1896, che approva il Regolamento per il pensionato artistico di Roma;

Visto l'avviso di concorso a tre pensioni di L. 3000 all'anno per quattro anni, una per la pittura, una per la scultura, ed una per l'architettura;

Dispone:

Per la esecuzione del concorso suddetto sono approvate le seguenti norme:

1. Le prove di ammissione al concorso avranno luogo il giorno 17 agosto 1898, in tutte le accademie ed istituti designati, e nei modi prescritti dagli articoli 14 e 15 del regolamento 26 marzo 1896.

2. Saranno dispensati dall'eseguire la prova d'ammissione al concorso quei giovani che, trovandosi nelle condizioni prescritte per l'età, avessero già superata felicemente tale prova nei concorsi precedenti.

Essi però dovranno presentarsi ad eseguire il concorso nella stessa sede nella quale lo eseguirono nei precedenti anni.

Non potranno essere ammessi al concorso coloro che già avessero goduta una pensione nazionale vinta in concorsi precedenti.

3. I signori presidenti e direttori delle accademie e degli istituti di belle arti, dove ha luogo il concorso, dovranno far pervenire al Ministero, non più tardi del giorno 24 agosto 1898 un elenco dei giovani iscritti al concorso medesimo, e di quelli che vi furono ammessi, giusta il disposto dell'articolo 15 del regolamento 26 marzo 1896, ed a quello dell'articolo 2 delle presenti norme.

Questo elenco sarà accompagnato dal verbale relativo al giudizio dato sulle prove di ammissione.

In adempimento della disposizione contenuta nell'articolo 16 del precitato regolamento, i quattro scultori ed i quattro architetti componenti la Giunta di belle arti proporranno ciascuno tre temi dell'arte propria, e li manderanno in altrettante buste chiuse al Ministero della pubblica istruzione. Sopra ognuna delle buste sarà scritto: *Tema di.....*

Le buste inviate da ciascuno dei componenti la Giunta di belle arti, sopra designati, saranno imbussolate, ancora suggellate, arte per arte.

Il Ministro, o chi per esso, ne estrarrà a sorte una per ciascuna arte.

Le tre buste così estratte, saranno dissuggellate, e i temi in esse contenuti saranno sollecitamente trasmessi alle sedi di concorso in buste suggellate.

5. Il giorno 27 agosto 1898 dovranno aver principio i lavori del concorso con la prova estemporanea.

E però alle ore 7 e mezzo del predetto giorno, i presidenti e i direttori delle singole accademie o degli istituti di belle arti, od un loro rappresentante, apriranno, alla presenza dei concorrenti, le tre buste contenenti i temi di ciascuna arte, dei quali sarà subito data lettura.

6. Ad ogni concorrente dovrà essere assegnata una stanza di studio, dovendo essere isolato e chiuso.

7. Pel bozzetto estemporaneo di pittura e di scultura, è vietato l'uso del modello; per lo sviluppo del bozzetto stesso i modelli necessari saranno pagati a spese del concorrente.

Questi modelli debbono essere accettati, dopo regolare riconoscimento, dalla Direzione dell'accademia o dell'istituto, sede del concorso.

8. La mattina del 28 agosto per cura delle direzioni sarà eseguita la fotografia in formato ordinario delle prove estemporanee da inviarsi subito al Ministero, colla indicazione del nome del concorrente e il visto del direttore dell'istituto.

9. I lavori d'esecuzione cominceranno il giorno 1° settembre 1898 e dureranno sessanta giorni, conforme è stabilito dal regolamento 26 marzo 1896, a cominciare dalle 8 alle 15 di ciascun giorno.

Ogni ricorrente, all'uscita, per qualsivoglia motivo, dalla camera assegnatagli per la esecuzione delle prove, consegnerà la chiave della camera stessa ai delegati dell'istituto o dell'accademia, incaricati della sorveglianza del concorso.

Le tele e le carte necessarie per il lavoro del concorso dovranno essere preventivamente contrassegnate col sigillo dell'istituto.

I concorrenti sono liberi di apporre i suggelli alla propria stanza.

Per i pittori, la misura per lo sviluppo dello schizzo sarà di metri 1.30 per il lato massimo, lasciandosi in libertà del concorrente la misura dell'altro lato, per armonizzare il formato alla composizione.

Per gli scultori il lato massimo, ove il tema sia per un bassorilievo, sarà di metri 1.20, lasciando al concorrente la libertà della misura dell'altro lato. Se il tema sia di una o più figure in tutto rilievo la figura dovrà avere la proporzione dai 70 agli 80 centimetri.

Gli architetti dovranno sviluppare la prova estemporanea nella scala seguente:

I piani da uno a duecento;

I prospetti e le sezioni da uno a cento;

I particolari da uno a venti.

10. Dopo dieci giorni che saranno stati compiuti i lavori di pittura e di architettura e formati in gesso i saggi degli scultori, lavoro questo che sarà fatto a cura dell'Istituto ed a spese del concorrente, come per i bozzetti, dovranno essere spediti con ogni cautela al Ministero della Pubblica Istruzione, il quale li sottoporrà al giudizio della Giunta di belle arti, giusta il disposto dell'articolo 24 del regolamento 26 marzo 1896.

Il concorrente di scultura potrà essere presente alla formazione in gesso così del bozzetto come del saggio.

I lavori dei vincitori del concorso rimangono in proprietà dello Stato, e saranno, insieme con quelli di tutti i concorrenti, esposti al pubblico.

11. I presidenti e i direttori delle accademie e degli istituti

di belle arti, sede di concorso, sono responsabili del regolare andamento del concorso, per quanto si riferisce alla sincerità delle prove, alla sorveglianza dei concorrenti, dei modelli, ecc. e alla esecuzione così delle presenti norme come di quelle fissate dal regolamento 26 marzo 1896, più volte ricordato.

Roma, 15 luglio 1898.

Il Ministro
G. BACCELLI.

R. COLLEGIO DI S. ORSOLA IN PARMA

La Commissione Amministrativa

Veduto il R. decreto 22 novembre 1874, n. 976 che assegna al R. Collegio di S. Orsola di Parma tutti i posti di grazia fondati dal cessato Governo dell'ex Ducato Parmense;

Veduto l'articolo 43 del Regolamento organico di questo R. Istituto, approvato con Disposizione Ministeriale 6 aprile 1874;

Veduta la propria deliberazione 28 aprile 1898, n. 335;

NOTIFICA:

È aperto il concorso ad un posto in questo R. Istituto a carico dello Stato, colle seguenti norme e sotto le seguenti condizioni:

1° Ogni concorrente, o chi per essa, dovrà presentare non più tardi del giorno 15 agosto p. v., all'ufficio di Presidenza di questa Commissione, posto in Parma nel Borgo delle Orsoline, la relativa domanda su carta bollata da cent. 50, corredata:

a) dall'atto municipale di nascita, comprovante avere la concorrente raggiunto l'anno 6° e non oltrepassato il 10° di sua età, nel giorno in cui il concorso è dichiarato chiuso;

b) dal certificato di battesimo;

c) da un certificato medico di data recente, comprovante essere la concorrente dotata di sana e robusta costituzione, non affetta da malattie attaccaticcie;

d) dal certificato di vaccinazione o di sofferto vaiuolo naturale;

e) da un atto municipale informativo della condizione sociale della famiglia, del numero delle persone che la compongono o di quanto essa possiede;

f) dal certificato, quando sia del caso, degli studî compiuti dalla concorrente;

g) da qualsiasi altro documento che sia ritenuto valevole a porre in evidenza i titoli di benemerenza posseduti dai genitori della concorrente pel conseguimento del posto.

2° Il posto a concorso verrà assegnato preferibilmente a fanciulle i cui genitori sieno di ristretta fortuna e benemeriti per opere dell'ingegno o per servizi prestati nella milizia, nella magistratura, nell'amministrazione, nell'insegnamento (articolo 28 del Reg. Org.).

3° L'alunna prescelta dovrà essere provveduta, a spese della famiglia, del corredo personale prescritto dalla Direzione del Collegio in base alle prescrizioni del Regolamento, e dovrà inoltre la famiglia stessa sostenere le spese necessarie per la manutenzione del detto corredo e quelle altre minute spese annuali indicate dall'articolo 30 del Regolamento anzidetto.

Parma, 1° luglio 1898.

Il Presidente MUSINI. Il segretario G. BANZI.

CONCORSO a tre posti semigratuiti nel R. Conservatorio di S. Pietro in Colle di Val d'Elsa (Siena).

Il Presidente del R. Conservatorio Femminile di S. Pietro in Colle di Val d'Elsa (Siena)

Fa Noto:

Nel detto Conservatorio è aperto il concorso a 3 posti a mezza retta.

Sarà usata preferenza a quelle giovinette le cui famiglie sieno nate nella città o nel Comune di Colle, o vi dimorino da molto tempo.

Le domande dovranno, dai genitori o tutori delle fanciulle concorrenti essere presentate o trasmesse al Presidente del R. Conservatorio entro il 10 settembre prossimo e dovranno esser corredate dai seguenti documenti:

1. Fede di nascita dalla quale risulti che la concorrente non ha meno di 6 anni, nè più di 12;

2. Certificato medico comprovante la sana costituzione della concorrente e comprovante puro che essa ha avuto il vaiuolo naturale o inoculato;

3. Attestato del Sindaco, circa le condizioni morali ed economiche e la civiltà ed onoratezza della famiglia, e circa le particolari benemerenze di alcuno dei membri della famiglia stessa per servizi prestati allo Stato, alla Provincia, o al Comune di Colle.

Le domande e i suddetti documenti debbono essere in carta da bollo da cent. 60.

L'alunna, ammessa al godimento di un posto semi gratuito, non ha altro diritto che quello di essere esente dal pagamento della mezza retta (L. 200 annue), le altre spese di corredo, mantenimento di vestiario, bucato, lezioni di musica, oggetti di cancelleria, articoli per lavori femminili, medicine ecc., sono a carico della famiglia.

Colle di Val d'Elsa, 19 luglio 1898.

Il Presidente
G. GIACCHI.

MINISTERO
DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

AVVISO DI CONCORSO

È aperto un concorso al posto d'insegnante di meccanica e disegno di macchine presso la Scuola d'arti e mestieri di Messina, con l'annuo stipendio di L. 1600, da pagarsi sul bilancio della Scuola stessa.

Il concorso è per titoli; la Commissione esaminatrice ha però facoltà di chiamare, ove lo creda opportuno, i candidati ad un esperimento di esami.

La nomina sarà fatta per il primo anno in via provvisoria; per ottenere la nomina definitiva, il candidato prescelto dovrà, durante l'anno, fare buona prova nell'ufficio affidatogli.

Le domande d'ammissione al concorso, stese su carta da bollo da lira una, corredate dalla fede di nascita e dal certificato di penalità e di buona condotta di data recente, devono pervenire al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio (*Divisione Industria e Commercio*) non più tardi del 31 agosto 1898.

I concorrenti dovranno unire alla domanda i documenti che comprovino gli studii da essi fatti, l'abilitazione all'insegnamento al quale aspirano, e gli uffici tenuti in altre Scuole. Potranno inoltre aggiungere le pubblicazioni da essi fatte e gli altri documenti che stimeranno opportuni per dimostrare la loro attitudine all'insegnamento di cui trattasi.

Roma, 11 luglio 1898.

Il Ministro
A. FORTIS.

PARTE NON UFFICIALE

DIARIO ESTERO

La caduta di Santiago di Cuba e le probabilità che la guerra abbia presto a cessare, formano il tema del giorno. Tutti i giornali se ne occupano. La *Neue Freie Presse* di Vienna, giuntaci ieri sera, così scrive sulla situazione:

« Santiago è caduta, non indegnamente. Questa sconfitta

influirà sugli Spagnuoli per rafforzare le aspirazioni di pace. Una parola del ministro-presidente ha già provato che la Spagna non è più tetragona a ogni consiglio di pace. Sagasta ha soggiunto comprendere come ogni resistenza a Cuba sia inutile, perchè gli americani sono già padroni dell'isola e la prenderanno per fame. Con queste dichiarazioni, Sagasta ha potuto rimanere al potere, vincendo la corrente a lui contraria che si faceva sempre più forte; ha reso la pace più probabile. Ora, dopo la caduta di Santiago, questa probabilità è venuta ancora rafforzandosi.

Con ciò non sono appianate certamente le difficoltà che si opponevano alla conclusione, ma siamo però molto lontani del giorno in cui si voleva la lotta all'ultimo sangue.

E perchè mai, nonostante la distruzione delle squadre spagnuole a Cavite e Santiago, si rifuggiva fino a poco fa dall'idea di deporre le armi, come da uno spettro spaventevole? Perchè si temeva che la rinunzia di Cuba dovesse avere per conseguenza il crollo dell'ordine attuale di cose in Ispagna, la guerra civile, l'anarchia. Ora però che Sagasta si sente abbastanza forte, da parlare senza pericolo della perdita di Cuba, le aspirazioni di pace sono andate sempre più rafforzandosi.

Le condizioni imposte dal vincitore non possono, ad ogni modo, essere molto più penose dei colpi già subiti dagli Spagnuoli. D'altro canto, anche a Washington la smania di guerra si è di molto calmata, sia perchè si è veduto che non era cosa tanto facile, come si credeva, il vincere gli Spagnuoli per terra, e sia perchè le pioggie torrenziali e la febbre gialla hanno incominciato a mietere le loro vittime nell'esercito americano. Si continuano a mandare rinforzi a Cuba, ma il linguaggio dei guerrafondai, ha molto perduto dell'antica baldanza, e forse, a Washington, si attende con ansia che da Madrid parta il grido di pace.»

***

Le Journal des Débats riceve da Washington un dispaccio, in data di ieri l'altro, nel quale sono dettagliate le principali condizioni della capitolazione di Santiago. Eccole:

« Tutte le truppe e tutto il materiale da guerra che si trovano nella zona territoriale stabilita dalla capitolazione sono comprese nella presente convenzione.

« Il Governo americano s'impegna a trasportare nella Spagna, nel più breve termine possibile, le truppe spagnuole.

« Gli ufficiali conserveranno le loro armi; i sotto-ufficiali e soldati conserveranno gli oggetti che loro personalmente appartengono.

« Il comandante spagnuolo è autorizzato a ritenere gli archivi militari.

« I volontari mobilizzati ed i *guerrilleros* potranno rimanere a Cuba, liberi sulla parola.

« Le truppe spagnuole lasceranno Santiago con gli onori di guerra; depositeranno le armi a disposizione degli americani, in un luogo stabilito; egli è però convenuto che i commissari americani chiederanno al loro Governo di volerne autorizzare la restituzione, in modo che gli Spagnuoli possano rientrare in patria con quelle armi delle quali si sono serviti con tanta bravura. Tuttavia tale restituzione dipenderà interamente dal buon volere del Governo americano ».

***

Si telegrafa da Pretoria, 16, allo *Standard*:

« Le difficoltà del Souaziland sono ora finite. Bonai, il capo indigeno fuggiasco, è stato arrestato nello Zululand dalle autorità inglesi; sarà consegnato al Governo del Transvaal e sarà giudicato per assassinio dall'Alta Corte di Souaziland.

Il Generale Jombert ha lasciato Bremersdorp, capitale del Souaziland, rimanendovi solo qualche centinaio d'uomini delle sue truppe, essendo ora il paese tranquillo. La Regina-madre è stata posta provvisoriamente alla direzione della cosa pubblica e tale nomina ha ottenuto l'approvazione generale del popolo souazi.

Il Governo del Transvaal ha saputo così far rispettare la sua autorità, senza spargimento di sangue e senza guerra ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA

Conversione delle « Apolices » brasiliane 4 0|0 oro in titoli interni 5 0|0 — Riceviamo e pubblichiamo la seguente Notificazione: « Nell'interesse dei portatori italiani, si rende noto che il Governo degli Stati Uniti del Brasile, con decreto 11 giugno p. s. ed in esecuzione della legge 16 dicembre 1897, ha stabilito che le « apolices » al 4 0|0 *oro* siano convertite in titoli interni al 5 0|0, i cui interessi, a decorrere dal 1° luglio corr. sono pagabili ogni sei mesi in valuta cartacea.

I portatori delle « apolices » che accettano la conversione riceveranno, in cambio d'ogni vecchio titolo, una « apolices » interna 5 0|0 del valore di reis carta 1,250,000.

Quei possessori che non accettassero di fare la conversione avranno diritto al rimborso di reis carta 1,000,000 per ogni titolo, per serie ed al sorteggio.

Il tempo utile per dichiarare se si accetti la conversione è fissato al 31 luglio 1898. Trascorso quel termine senza aver reclamato il rimborso dei titoli, la conversione si considera accettata.

Le domande debbono essere rivolte o in Rio Janeiro alla Cassa di ammortizzazione, o a Londra alla Delegazione del Tesoro Brasiliano. — Roma, 17 luglio 1898.

Le pergamene dello Statuto. — L'altra sera è partita alla volta di Torino la Commissione delle Associazioni romane, che, auspice il Circolo Savoia, ha formato il Comitato centrale per offrire alla città di Torino lo Statuto del Regno miniato in sei ricche pergamene.

A Torino si preparano solenni feste per detta consegna, come pure si prepara cortese accoglienza alla Commissione stessa, composta dei signori senatori Calenda, Massarucci, deputato Santini e cav. Cisotti, cav. Bichelli, Rimondini, Pini ed il prof. Leoni, autore delle pergamene.

La consegna avrà luogo, domani 20, onomastico della Regina.

Cambi doganali. — Il prezzo del cambio pei certificati di pagamento di dazi doganali è stato fissato per oggi, 19 luglio, a lire 107,46.

R. Accademia d'agricoltura di Torino. — La Reale Accademia d'agricoltura di Torino, nella seduta del 22 maggio u. s., ha deliberato di conferire una medaglia d'oro di grande modello, del valore di lire 500, a quella manifestazione scientifica o pratica che, dall'ultima Esposizione del 1884 all'Esposizione attuale di Torino, abbia più efficacemente contribuito al progresso dell'agricoltura in Italia.

Il concorso è aperto fino a tutto il 31 dicembre 1898, e coloro che intendono di parteciparvi sono invitati a far pervenire le loro domande, accompagnate dai titoli relativi, alla Reale Accademia d'agricoltura di Torino (via Valperga Caluso n. 33).

Sono esclusi dal concorso i membri ordinari dell'Accademia.

Una Commissione nominata nel seno dell'Accademia esaminerà

i titoli dei concorrenti e proporrà una terna al voto dell'Accademia medesima, la quale aggiudicherà il premio.

La Commissione potrà anche proporre per il premio persone o istituzioni che giudicasse meritevoli, sebbene non abbiano chiesto di prender parte al concorso: perciò è fatta facoltà ai membri ordinari e corrispondenti dell'Accademia di presentare le loro proposte alla Commissione giudicatrice entro il 31 dicembre 1898.

I titoli inviati all'Accademia per il concorso non si restituiscono.

Rimpatrio. — Col piroscafo *Indipendente*, partito il 13 corrente da Massaua, rimpatriano: il tenente colonnello di Stato Maggiore Pecori-Giraldi Guglielmo; i capitani Fioccardi di cavalleria, Manfreu e Brunelli di fanteria; i tenenti Augier e Borsari di fanteria, Saporetti e Barberis degli alpini e Levrero dei carabinieri; gli ingegneri dell'Istituto geografico militare Guarducci e Grechi; il ragioniere d'artiglieria Formica ed il farmacista Nicolai; i topografi Ponzoni e Borzini e gli aiutanti topografi Grupelli, Rossi, Coliva, Mazzoni e Venturi; rimpatriano inoltre 816 uomini di truppa e 46 carabinieri.

Partono in licenza: i tenenti Anselmi e Dho dei bersaglieri, Cicatelli di fanteria, Giannini e Piccioli di artiglieria ed il sottotenente medico di complemento Piccione.

Marina militare. — S. E. il Ministro della Marina, col suo *foglio d'ordini* di ieri l'altro ha disposto che col 1° agosto la r. nave *Andrea Doria* passi in armamento, a Spezia, per far parte della squadra attiva. Imbarcheranno sulla detta nave i seguenti ufficiali: tenente di vascello Incontri Attilio — capo-macchinista di 2ª classe Boccolini Fortunato — id. di 3ª Cerino Michele, che sbarcherà dal *Flavio Gioia* — medico di 2ª classe Fontana Michele — allievo commissario Lazzarini Alessandro.

S. E. il Ministro ha disposto pure che, in previsione di possibili avvenimenti, come misura precauzionale per la protezione dei connazionali residenti in Spagna, due regie navi, il *Piemonte* e il *Dogali*, si dirigano verso le coste spagnuole.

— Il 26 corr. la R. nave *Archimede*, passerà in armamento, a Venezia, per l'istruzione pratica degli allievi del 2° corso della scuola macchinisti, assumendone il comando il capitano di corvetta Presbitero Ernesto.

— La R. nave *Caracciolo* (Scuola mozzi) lesciò Alessandria il mattino del 17 giugno, arrivando a Malta il 12 luglio. La navigazione fu compiuta a vela.

— La R. nave *Piemonte*, giunse ieri l'altro a Lisbona. A bordo tutti bene.

Marina mercantile. — Il piroscafo *Indipendente*, della N. G. I., proveniente da Massua, ha proseguito ieri l'altro da Suez per Alessandria d'Egitto. Ieri il piroscafo *Città di Genova*, della Veloce, partì da San Vincenzo per Genova.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

GLEIWITZ, 18. — Stamane, nella miniera Paulus, presso Morgenroth, si ruppe la corda dell'ascensore.

Ventiquattro minatori precipitarono nel fondo della miniera, rimanendovi morti.

VERSAILLES, 18. — Una folla considerevole assiste al processo Zola dinanzi alla Corte d'Assise.

Le tribune sono gremite.

Tutti gli ufficiali, che fecero parte del Consiglio di Guerra, assistono all'udienza che fu aperta alle 12,10.

Presiede Périvier e il Procuratore Generale Bertrand occupa il seggio del Pubblico Ministero.

L'entrata di Zola nel Palazzo di Giustizia ebbe luogo senza incidenti.

Nell'aula il caldo è soffocante.

VERSAILLES, 18. — *Processo Zola.* — Appena aperta l'udienza e prima della costituzione del giurì, l'avv. Labori solleva un incidente, presentando delle conclusioni tendenti a dichiarare non ricevibile la querela contro Zola ed il gerente dell'*Aurore* presentata dai membri del Consiglio di Guerra, che giudicò Esterhazy. L'avv. Labori svolge le sue conclusioni e sostiene non ricevibile la querela dei membri del Consiglio di Guerra per quanto concerne l'azione civile.

L'avv. Labori soggiunge che Zola non solleverà la questione della nullità della citazione ed andrà, se occorre, in prigione.

Il Procuratore Generale, Bertrand, rimprovera Zola di moltiplicare gli incidenti di procedura e di volersi sottrarre alle conseguenze dei suoi attacchi, e conclude pel rigetto delle conclusioni dell'avv. Labori.

Dopo una replica dell'avv. Labori, la Corte si ritira per deliberare.

Rientrata la Corte, si dà lettura di un'ordinanza, con cui le conclusioni presentate dall'avv. Labori sono respinte e si riconosce nei membri del Consiglio di guerra, che giudicò Esterhazy, il diritto a costituirsi parte civile nel processo contro Zola ed il gerente dell'*Aurore*.

— L'avv. Labori presenta nuove conclusioni tendenti a rilevare la connessione che esiste tra l'affare Dreyfus e l'affare Esterhazy ed aggiunge che Zola intende accettare la discussione, ma vuole poterla fare completa, onde fare risplendere la luce che si cerca ostinatamente di evitare.

L'avv. Labori conclude dichiarando di ricorrere in Cassazione contro l'ordinanza della Corte che rigetta le sue conclusioni e domanda che il ricorso faccia sospendere il processo.

Il Procuratore Generale combatte questi argometi della difesa, la quale cerca soltanto d'impedire che la discussione della causa cominci. Egli si oppone poi a che il ricorso in Cassazione possa far sospendere il processo.

L'avv. della parte civile, Ployer, Presidente dell'Ordine degli avvocati di Parigi, rimprovera Zola di voler sfuggire il dibattimento.

L'avv. Clemenceau replica: Non lo sfuggiremmo, se ci si lasciasse fare la nostra prova! (Vivo tumulto. Grida: Abbasso Zola! Abbasso gli ebrei! Fuori gli ebrei dalla Francia!).

Il Presidente ed il Procuratore Generale protestano contro tali dimostrazioni.

La Corte si ritira per deliberare.

Viva animazione regna nell'aula.

Rientrata poco dopo, la Corte dà lettura di un'Ordinanza che respinge le conclusioni della difesa ed ordina l'estrazione a sorte dei giurati. L'Ordinanza dichiara pure che il ricorso in Cassazione non può far sospendere l'attuale processo.

L'avv. Labori dichiara allora che la difesa si ritira e che Zola ed il gerente dell'*Aurore*, Perreux, si renderanno contumaci (Rumori-Agitazione).

Zola e Perreux, seguiti dai loro avvocati, si ritirano dall'aula.

Il Presidente ordina che il processo continui senza il Giurì.

L'avv. Ployer parla in nome dei membri del Consiglio di guerra costituitisi parte civile. Egli pure accusa Zola di sottrarsi al processo e domanda alla Corte di condannarlo una seconda volta; conclude chiedendo la condanna di Zola e Perreux alle spese del processo ed al pagamento di tutti danni ed interessi.

Il Procuratore Generale fa una breve requisitoria e chiede la applicazione della legge contro coloro che ingiuriarono ed insultarono l'esercito.

La Corte si ritira per deliberare. Quindi rientra e dà lettura della sentenza che condanna, in contumacia, Zola ed il Gerente dell'*Aurore*, Perreux, ciascuno ad un anno di prigione e tremila franchi di ammenda, alle spese ed ai danni verso la parte civile.

L'udienza è tolta senza incidenti.

VERSAILLES, 18. — In seguito ad un incidente, avvenuto durante l'udienza della Corte d'Assise, Déroulède e Hubbard si scambiarono i padrini.

All'uscita del pubblico dal Palazzo di giustizia vi furono alcune dimostrazioni contro ed in favore di Zola, che provocarono zuffe con scambio di colpi di bastone. Furono operati alcuni arresti.

La vettura di Zola partì scortata dai gendarmi, mentre una parte della folla gridava: *Abbasso Zola! Abbasso gli ebrei!* e l'altra gridava: *Viva Zola!*

In seguito a tali dimostrazioni alcune altre persone si sono scambiate i padrini.

WASHINGTON, 18. — Sono stati dati gli ordini opportuni per completare tutti i preparativi affinchè la squadra, al comando dell'ammiraglio Walson, possa salpare per le coste della Spagna alla fine della corrente settimana.

PARIGI, 18. — Il Presidente della Repubblica del Brasile, generale Campos Sellee, che doveva imbarcarsi il 21 corr., per far ritorno al Brasile, ha aggiornato il suo viaggio per recarsi in Italia a farvi visita a Re Umberto.

Il Presidente partirà per Roma mercoledì.

PARIGI, 18. — Zola è ritornato da Versailles senza incidenti.

LEOPOLI, 18. — La *Gazete-Wowka* annunzia che vi furono disordini antisemiti a Barsztin, commessi da operai, i quali con 300 abitanti dei dintorni ruppero i vetri di parecchie case abitate da israeliti. Quattro israeliti rimasero feriti.

I disordini furono causati dagli israeliti che avevano maltrattato due operai. L'ordine è stato ristabilito.

CARDIFF, 19. — Nell'ultima Conferenza il Comitato degli operai minatori avrebbe accettato il principio di una scala mobile dei salarii, qualora il Comitato dei padroni consentisse di fissare una base minima dei salarii e accordasse la nomina di un conciliatore indipendente.

Avendo i padroni rifiutato di ammettere l'arbitraggio, i negoziati furono interrotti.

I padroni offrono l'aumento del 5 0[0 sui salari coll'antica scala mobile o l'abolizione della vacanza mensile chiamata *Mabous Day*.

Il Comitato degli operai convocò una conferenza generale dei delegati dei minatori per lunedì venturo.

OSSERVAZIONI METEREOLOGICHE
fatte nel R. Osservatorio del Collegio Romano
Il dì 18 luglio 1898

Il barometro è ridotto allo zero. L'altezza della stazione è di metri 50,60.

Barometro a mezzodì. 758mm.5
Umidità relativa a mezzodì. 28
Vento a mezzodì. . . . . . . SW debole.
Cielo. . . . . sereno.
Termometro centigrado. . . . . . { Massimo 31.°0 / Minimo 16.°8 }
Pioggia in 24 ore: mm. 0.0

Li 18 luglio 1898:

In Europa pressione bassa al N, 750 Arcangelo; relativamente elevata sulla Baviera, 767 Monaco.

In Italia nelle 24 ore: barometro poco variato; temperatura quasi ovunque aumentata.

Stamane: cielo sempre sereno.

Barometro: 765 Belluno; 765 Cagliari, Palermo, Napoli, 764 Genova, Forlì, Lecce, Siracusa.

Probabilità: venti deboli varii, cielo sereno.

BOLLETTINO METEORICO
DELL'UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEODINAMICA
Roma, 18 luglio 1898.

STAZIONI	STATO DEL CIELO ore 7	STATO DEL MARE ore 7	Temperatura Massima	
			Massima	Minima
			nelle 24 ore preceden	
Porto Maurizio .	—	—	—	—
Genova	sereno	calmo	27 5	20 3
Massa Carrara .	—	—	—	—
Cuneo	sereno	—	28 5	18 0
Torino	sereno	—	28 4	19 5
Alessandria. . .	—	—	—	—
Novara	sereno	—	29 0	19 0
Domodossola . .	sereno	—	28 6	17 1
Pavia.	sereno	—	29 8	14 9
Milano	sereno	—	30 6	19 5
Sondrio	sereno	—	29 3	17 8
Bergamo. . . .	sereno	—	26 3	17 5
Brescia	sereno	—	23 8	19 5
Cremona. . . .	sereno	—	29 6	19 7
Mantova. . . .	sereno	—	27 0	18 4
Verona	sereno	—	30 2	20 0
Belluno	sereno	—	27 5	16 0
Udine.	sereno	—	27 6	15 0
Treviso	sereno	—	30 0	20 0
Venezia	sereno	calmo	26 7	22 5
Padova	sereno	—	27 3	18 2
Rovigo	sereno	—	30 0	18 0
Piacenza. . . .	sereno	—	28 1	18 9
Parma	serenc	—	29 8	19 0
Reggio Emilia. .	sereno	—	28 2	19 2
Modena	sereno	—	27 9	18 2
Ferrara	sereno	—	27 9	19 9
Bologna	sereno	—	27 0	19 2
Ravenna . . .	sereno	—	27 9	15 0
Forlì	sereno	—	27 0	14 2
Pesaro	sereno	calmo	25 4	16 6
Ancona	sereno	calmo	27 0	19 2
Urbino	sereno	—	25 7	16 5
Macerata . . .	sereno	—	28 0	18 8
Ascoli Piceno . .	sereno	—	28 0	17 8
Perugia	sereno	—	27 4	17 8
Camerino . . .	sereno	—	25 2	16 3
Lucca	sereno	—	29 1	17 0
Pisa	sereno	—	29 6	13 1
Livorno	1/4 coperto	calmo	28 0	18 5
Firenze	sereno	—	29 8	17 1
Arezzo	sereno	—	30 2	16 7
Siena.	sereno	—	28 3	18 2
Grosseto. . . .	sereno	—	30 1	14 2
Roma.	sereno	—	29 8	16 8
Teramo	sereno	—	29 6	16 4
Chieti	sereno	—	24 0	11 4
Aquila	sereno	—	27 6	13 0
Agnone	sereno	—	25 1	15 5
Foggia	sereno	—	27 3	20 1
Bari	sereno	calmo	24 0	16 3
Lecce	sereno	—	26 2	17 0
Caserta	sereno	—	29 7	16 3
Napoli	sereno	calmo	26 1	19 3
Benevento . . .	sereno	—	29 0	15 2
Avellino	sereno	—	26 1	10 7
Caggiano . . .	sereno	—	24 5	15 8
Potenza	sereno	—	23 8	9 5
Cosenza	—	—	—	—
Tiriolo	3/4 coperto	—	19 8	12 0
Reggio Calabria .	sereno	mosso	25 5	19 5
Trapani	sereno	calmo	26 2	19 2
Palermo. . . .	sereno	calmo	28 7	14 5
Porto Empedocle.	sereno	calmo	30 0	17 0
Caltanissetta . .	sereno	—	29 0	19 0
Messina	sereno	calmo	27 9	21 7
Catania	sereno	calmo	27 3	19 8
Siracusa. . . .	sereno	calmo	30 0	20 2
Cagliari. . . .	sereno	calmo	27 0	17 0
Sassari	sereno	—	28 7	19 8